



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO, IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE DEL COMUNE - OPERE DA FABBRO

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fase: PROGETTO DEFINITIVO

Servizio PU **Edilizia Scolastica e Sportiva**

Dirigente del Servizio **Arch. Laura Magni**

Responsabile Unico del Procedimento **Arch. Diletta Moscardi**

Progettisti:

Arch. Martina Santoro

Geom. Saverio Marseglia

Geom. Antonio Malenotti

Geom. Fabio Frati

Coordinatore tecnico base di progettazione

Geom. Saverio Marseglia

COMUNE DI PRATO
Piazza Mercatale, n. 31 - Prato

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO, IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE DEL COMUNE – OPERE DA FABBRO E AFFINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.....	3
Art.1 - Oggetto dell'accordo quadro.....	4
Art.2 - Ammontare, durata dell'accordo quadro e proroga.....	6
Art.3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili.....	7
Art.4 - Criterio di aggiudicazione e stipulazione dell'accordo quadro.....	7
Art.5 - Interpretazione del capitolato speciale e disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	7
Art.6 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro.....	8
Art.7 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.....	9
Art.8 - Servizi Accessori Ricompresi nell'Accordo Quadro.....	11
Art.9 - Forma dell'accordo quadro.....	13
Art.10 - Subappalto.....	13
Art.11 - Cessione del contratto.....	15
Art.12 - Imposte e oneri fiscali.....	15
Art.13 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.....	15
Art.14 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore.....	16
Art.15 - Cauzione definitiva.....	16
Art.16 - Riduzione delle garanzie.....	16
Art.17 - Assicurazioni a carico dell'impresa.....	17
Art.18 - Obblighi a carico dell'impresa.....	18
Art.19 - Oneri a carico dell'impresa.....	19
Art.20 - Interventi di Manutenzione Ordinaria.....	23
Art. 20.1 - Controllo di servizio.....	25
Art. 20.2 - Stato Finale e Collaudo dei lavori.....	26
Art.21 - Servizio di reperibilità.....	26
Art.22 - Interventi di Manutenzione Straordinaria.....	28
Art. 22.1 – Interventi a misura.....	29
Art.22.2 Termini per l'attuazione del singolo intervento.....	30
Art. 22.3 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	30
Art. 22.4 – Termini per il Collaudo o per l'accertamento di Regolare Esecuzione.....	31
Art. 22.5 -Presenza in consegna dei lavori ultimati.....	31
Art. 22.6 – Proroghe sui singoli interventi.....	31
Art. 22.7 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori.....	32
Art. 22.8- Sospensioni ordinate dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).....	32
Art.23 - Lavoro notturno e festivo.....	33
Art.24 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere.....	33
Art.25 - Elenco dei prezzi unitari.....	34
Art.26 - Forniture a piè d'opera.....	35
Art.27 - Lavori eventuali non previsti – nuovi prezzi.....	35
Art.28 - Pagamenti in acconto.....	35
Art.29 - Conto finale e pagamenti a saldo.....	37
Art.30 - Percentuale di interesse per ritardato pagamento.....	37
Art.31 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	37
Art.32 - Revisione prezzi.....	38

Art.33 - Direzione dei lavori e ordini di servizio.....	38
Art.34 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore e Responsabilità tecnica.....	39
Art.35 - Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione.....	39
Art.36 - Disposizioni in materia di sicurezza – Norme di sicurezza.....	39
Art.37 - Misure di Sicurezza e di Coordinamento.....	41
Art.38 - Piano Operativo della Sicurezza.....	41
Art.39 - Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza.....	42
Art.40 - Penali.....	44
Art.41 - Risoluzione dell'accordo quadro.....	46
Art.42 - Recesso dall'accordo quadro.....	48
Art.43 - Riserve e reclami - Procedimento iscrizione riserve.....	48
Art.44 - Gestione dei sinistri.....	49
Art.45 - Accordo bonario e transazione.....	50
Art.46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	50
Art.47 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti.....	52
Art.48 - Osservanza delle norme del Protocollo di Legalità.....	52
Art.49 - Osservanza del Codice di Comportamento.....	53
Art.50 - Trattamento dati personali.....	53
Art.51 - Riservatezza.....	53
Art.52 - Riprese fotografiche, audio e video.....	53
Art.53 - Tribunale competente.....	54
Art.54 - Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici.....	54
Art.55 - Prescrizioni di carattere ambientale.....	54
Art.56 - Videosorveglianza – informativa ai dipendenti.....	54
Art.57 - Modalità di appalto.....	55
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE.....	56
NORME TECNICHE.....	56
Art.58 - disposizioni generali.....	56
Art.59 - disposizioni particolari.....	56
Art.60 - Norme sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	58
Art.61 - valutazione dei lavori a misura.....	62
Art.62 - valutazione dei lavori a corpo.....	62
Art.63 - valutazione dei lavori in economia.....	63
Art.64 - descrizione delle lavorazioni.....	63
OPERE DA FABBRO.....	63
OPERE DA VETRAIO.....	65

TITOLO I – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art.1 - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato riguarda l'accordo quadro con un operatore economico, ai sensi dell'art. 54, c. 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., in base al quale affidare i lavori di manutenzione ordinaria riparativa e/o preventiva, di manutenzione straordinaria di pronto intervento e del servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro sugli Edifici Scolastici di proprietà o in gestione al Comune.

Le manutenzioni di cui si tratta sono riferite alle lavorazioni da fabbro ed affini e altre lavorazioni come meglio dettagliato nell'art. 7 e nel seguito del presente capitolato, comprese le assistenze impiantistiche, ove necessarie, presso interventi promossi dalla stazione appaltante con altre procedure di gara.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.

La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta nell'elenco prezzi e nel presente capitolato.

La natura delle prestazioni affidabili non ha ad oggetto principale le attività ricomprese nella white list. Qualora si ritenesse necessario il subappalto di attività ricomprese nella white list sarà richiesto al subappaltatore l'iscrizione alla medesima.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro per il lotto in questione; gli interventi di manutenzione singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, non sono predeterminati in maniera esaustiva e definitiva nel numero e nella localizzazione, e la quantità di prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante, nell'arco di tempo previsto contrattualmente nell'accordo quadro.

Con la stipula dell'accordo quadro, l'impresa aderente si impegna ad assumere i lavori e le prestazioni che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente contratto, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

I contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'accordo.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso. Infatti il presente Accordo Quadro è «un contratto normativo, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (*pactum de contrahendo*), bensì l'unico obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nel presente accordo quadro (*pactum de modo contrahendi*)».

Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l'affidamento dell'accordo quadro.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entità e sparsi sul territorio e da eseguire secondo i criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, senza che per questo l'operatore economico possa avere nulla a pretendere oltre a quello pattuito.

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, ma verranno valutate volta per volta dal Tecnico Incaricato della Direzione Lavori; le prestazioni necessarie da effettuarsi nell'ambito dall'accordo quadro saranno commissionate con Ordini di Servizio tramite il **portale FIDIA** o in alternativa, per casi più complessi, attraverso apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata o mediante scambio di lettere commerciali, secondo le modalità specificate nell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Resta inteso che il presente accordo quadro non costituirà l'unico mezzo della Stazione Appaltante al fine di eseguire interventi di manutenzione sul proprio patrimonio immobiliare. A tal fine si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre imprese, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art.2 - Ammontare, durata dell'accordo quadro e proroga

L'importo complessivo stimato del presente *Accordo Quadro-Opere da Fabbro* relativo agli Edifici Scolastici è pari a € 1.293.260,00 (unmilione duecentonovantatremila duecentosessanta/00) oltre I.V.A ed è definito come segue:

Manutenzione Ordinaria

- Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza :	924.120,00 Euro
- Oneri per la sicurezza:	25.840,00 Euro
- Totale comprensivo di oneri per la sicurezza:	949.960,00 Euro

Manutenzione Straordinaria

- Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza :	332.928,00 Euro
- Oneri per la sicurezza:	10.372,00 Euro
- Totale comprensivo di oneri per la sicurezza:	343.300,00 Euro

(NB: per l'individuazione dell'incidenza del costo della manodopera si rinvia ai prezzari di riferimento individuati nell'elenco prezzi, tuttavia le prestazioni scaturenti dall'accordo quadro non rivestono la natura di alta intensità di manodopera).

Su tutti i prezzi contenuti negli Elenchi di cui al successivo art. 25 si applica il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico in sede di gara.

L'accordo quadro avrà durata di **quattro** anni a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto nel presente accordo quadro. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso.

Art.3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

Ai sensi dell' articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OS6-Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi".

Trattandosi di un accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, in cui l'importo dei singoli appalti derivanti dall'accordo non è preventivabile e considerato che si vuole ampliare la massima concorrenza nel rispetto dei principi che sorreggono la contrattualistica pubblica, in base allo storico dell'importo massimo dei singoli appalti attuativi di manutenzione sinora affidati singolarmente, è richiesta la qualificazione OS6, classe I. Nel caso in cui i singoli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro dovessero superare la soglia minima prevista per la partecipazione alle gare senza la qualificazione SOA appropriata, la ditta aderente all'accordo **potrà soddisfare i requisiti richiesti per la gara specifica mediante l'istituto dell'avvalimento ai sensi della vigente normativa.**

Art.4 - Criterio di aggiudicazione e stipulazione dell'accordo quadro

Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio del minor prezzo secondo i criteri indicati nei documenti di gara. La ditta partecipante alla gara dovrà formulare una percentuale di sconto che sarà applicata sulle voci del Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2023 interamente richiamato nell'allegato C- Elenco Prezzi Unitari.

In caso di lavorazione non prevista nell'elenco prezzi citato il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art.25 del presente Capitolato.

Gli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro saranno affidati al prezzo più basso con applicazione dello sconto pari a quello offerto in fase di conclusione dell'accordo quadro, pena la decadenza dell'accordo.

L'accordo quadro è stipulato per l'importo massimo previsto, senza che costituisca vincolo di impegno di spesa nei confronti dell'appaltatore, mentre i contratti attuativi saranno stipulati "a misura", fermo restando che i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta saranno liquidati sulla base di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto indicato nell'allegato XV al citato Decreto n. 81 del 2008.

Art.5 - Interpretazione del capitolato speciale e disposizioni particolari riguardanti l'appalto

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori sono stati richiesti e comunque quello meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di accertata o apparente incompatibilità e/o discordanza tra le norme/disposizioni del presente Capitolato, trovano applicazione in primo luogo le norme di carattere eccezionale o maggiormente specifiche, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché di completa conoscenza degli impegni contrattuali e di incondizionata loro accettazione ai fini dell'esecuzione a perfetta regola d'arte. Per questo ciascun concorrente, prima della presentazione della offerta, è tenuto a verificare tutte le possibilità di esecuzione dei lavori in

oggetto in conformità alle Prescrizioni Tecniche del presente Capitolato, anche assumendo le necessarie informazioni presso le Aziende, Enti, ecc. preposti alla erogazione dei servizi.

Saranno altresì a carico dell'operatore economico, oltre ai lavori oggetto dell'appalto, l'esecuzione di tutti gli eventuali ripristini per danni causati anche agli immobili attigui durante lo svolgimento delle prestazioni ordinate, senza che questi costituiscano onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

L'operatore economico ha una obbligazione di risultato, pertanto in ogni caso dovrà assicurare l'esecuzione di tutti i lavori a regola d'arte. In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma dell'accordo quadro, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ., le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni e nel presente Capitolato.

L'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e lo stesso deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Poiché alcuni dei lavori oggetto dell'appalto sono soggetti alla normativa prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e smi (art. 1, comma 2 lett. A,B,C,D,E) l'esecutore in forza dei titoli occorrenti per il rilascio di dichiarazioni o certificazioni prevista dalla citata norma deve rilasciare a lavori ultimati le prescritte attestazioni. Comunque si specifica che non potrà essere oggetto di affidamento in subappalto la mera certificazione delle installazioni eseguite ai sensi della predetta normativa.

L'Appaltatore deve tener conto che gli interventi ordinati vengono eseguiti in stabili con presenza di persone (anche minori) e pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita sicurezza ed agibilità degli spazi per quanto riguarda il passaggio di persone ed autoveicoli; sono pure a carico dello stesso:

- la somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori;
- la sorveglianza del cantiere anche in corso d'opera, con particolare riguardo durante la movimentazione dei veicoli e macchinari impiegati;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

Rimangono inoltre a carico dell'Appaltatore eventuali oneri derivanti dall'impossibilità di eseguire i lavori per cause in alcun modo riconducibili alla volontà della Stazione Appaltante compreso l'eventuale assenza o indisponibilità dell'utenza.

L'appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo la stazione appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto.

Art.6 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro i seguenti documenti, ancorchè non materialmente allegati:

- Elab. A-Relazione Tecnica
- Elab. B- Computo metrico
- Elab. C- Elenco prezzi unitari
- Elab. D- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
- Elab. E- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di cui al D.lgs 81/2008 e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Elab. F- Elenco immobili e schema di dislocazione
- Elab. G-Quadro Economico

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Capitolato Generale d'Appalto Ministero dei lavori pubblici – Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n.145 – per quanto applicabile;
- L. 2248/1865 Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - “Legge sulle opere pubbliche”, per quanto applicabile;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei Contratti Pubblici;
- D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020;
- Regolamento Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., per quanto ancora applicabile;
- DM infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 N. 49 (G.U. 15/5/2018 N. 111) Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;

Per quanto non espressamente detto nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le leggi, decreti e circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza coi lavori stessi. In materia di accettazione di materiali, in mancanza di normativa nazionale, la Direzione Lavori ricorrerà alla normativa comunitaria. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto.

Art.7 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro

Le prestazioni oggetto dell'accordo consistono principalmente in interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento nonché di Servizio di Reperibilità come meglio descritto ai successivi articoli 20-21-22 del presente Capitolato.

Le prestazioni saranno dislocate sul territorio del Comune ove insistono i fabbricati o immobili di proprietà o gestiti dalla stazione appaltante, indicati nell’“Elab. H- Elenco immobili e schema di dislocazione” e potranno svolgersi con attivazione parallela di singoli cantieri, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di far eseguire attività previste nel presente Capitolato Speciale, alle stesse condizioni contrattuali, anche su altri immobili di sua proprietà o sui quali esercita un diritto reale o personale di godimento, situati in Prato, ovvero affidati in manutenzione al medesimo Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva in virtù di contratti o convenzioni stipulati con soggetti terzi.

I lavori saranno prevalentemente eseguiti in ambiti in cui sono presenti attività lavorative e/o la presenza di pubblico ed utenti di servizi pubblici e pertanto dovrà essere posta la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l’agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, e dovranno essere poste in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione l’incolumità fisica dei lavoratori e degli utenti.

L’Operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di tipo economico in merito ad eventuali difficoltà sopravvenute nell’esecuzione dei lavori a causa di eventuali impossibilità di accesso ai locali (per lezioni in corso, udienze in corso, ecc.) in quanto sin d’ora al corrente del fatto che tali interventi saranno svolti in contemporanea alle attività degli edifici oggetto di manutenzione.

L'Operatore economico dichiarerà di aver preso atto delle dimensioni dei fabbricati oggetto dell'accordo quadro e che gli interventi, vari, numerosi e talvolta frammentari sono dislocati in punti diversi e distanti tra loro e che pertanto nulla potrà essere preteso a titolo di compenso per gli spostamenti.

Inoltre l'Operatore economico dichiara di aver visionato, di conoscere le caratteristiche tecniche e di garantire il reperimento e la fornitura di tutti i componenti e accessori facenti parte del servizio di manutenzione e degli interventi oggetto del presente accordo quadro.

Le lavorazioni potranno essere svolte sia nelle aree comuni dei fabbricati, coperte o scoperte, che all'interno dei fabbricati a seconda delle esigenze degli interventi richiesti ed in particolare:

- accessi, strade carrabili, cortili, posteggi e percorsi pedonali;
- giardini, aree verdi e boschive, cortili;
- parti comuni di edifici ad uso promiscuo;
- palestre scolastiche, aule, uffici e vani in generale;
- seminterrati e aree limitrofe;
- terrazzi, tetti e sottotetti ;
- magazzini, depositi, autorimesse;
- spogliatoi, servizi igienici, locali di servizio ed accessori;
- locali tecnici e di servizio;

Tutte le attività relative al presente appalto saranno gestite attraverso il **Portale FIDIA**; la Direzione Lavori provvederà a notificare gli interventi necessari mediante segnalazione d'intervento, indicando l'ubicazione, la descrizione e le specifiche tecniche d'intervento, i tempi di esecuzione e le note sugli eventuali coordinamenti con altre imprese. Tali segnalazioni assumono la valenza di Ordini di Servizio.

La lettura della disposizione d'intervento, dovrà avvenire tassativamente almeno una volta al giorno, la nota d'intervento sarà automaticamente annotata sul programma FIDIA nella pagina di pertinenza dell'Operatore economico, dove lo stesso dovrà annotare i vari stati di avanzamento dei lavori ed avrà facoltà di annotarvi eventuali osservazioni in merito senza per questo pregiudicare l'efficacia dell'ordine stesso.

L'Operatore economico dovrà eseguire solo e soltanto gli interventi ordinati dalla Direzione Lavori tramite il programma FIDIA ed eccezionalmente tramite posta elettronica. In merito all'ordine e al modo di esecuzione l'Operatore economico dovrà sempre attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori ed ai documenti ed elaborati contrattuali.

In caso di necessità, il progetto delle opere di manutenzione da eseguire, sarà fornito dalla Direzione Lavori in allegato all'ordine; l'Operatore economico dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni del progetto.

Tutte le attività dovranno essere eseguite come indicato dall'Ordine di lavoro, dalla Direzione Lavori e nei disegni di progetto, a perfetta regola d'arte, con l'adozione delle opportune precauzioni e l'impiego dei mezzi più idonei in relazione ai luoghi ove si opera.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, venissero riscontrate delle difficoltà operative, l'Operatore economico dovrà immediatamente avvisare la Direzione Lavori.

L'Operatore economico non dovrà dar corso a richieste o disposizioni non impartite dalla Direzione Lavori, salvo che nei casi di urgenza segnalati del personale operante nella centrale operativa dei Vigili Urbani operante 24 ore su 24 nella sala controllo, per i quali il Direttore Tecnico dell'Impresa dovrà predisporre gli interventi con immediatezza; in ogni caso dovrà avvertire la Direzione Lavori appena possibile; la formalizzazione dell'ordine verrà eseguita a posteriori.

Al termine di tutte le attività relative a ciascun Ordine di Lavori sarà a totale carico dell'operatore economico la redazione della contabilità.

L'Operatore economico dovrà, nella giornata stessa o nella mattina successiva, compilare sulla sua pagina del Programma FIDIA, la descrizione dettagliata dell'intervento eseguito, la data dell'effettiva ultimazione, compilare la relativa contabilità, con l'indicazione degli operai, i materiali impiegati con il relativo importo economico dell'intervento eseguito, allegandovi eventuali documenti, foto o certificazioni prescritti. Solo dopo tale adempimento l'Ordine Lavori sarà considerato concluso a tutti gli effetti.

La mancata e corretta annotazione di quanto sopra, nei tempi previsti, comporta la non contabilizzazione delle opere eseguite.

Qualora si riscontrasse una non corretta esecuzione degli interventi, la Direzione Lavori notificherà le anomalie all'Operatore economico fissando i tempi concessi per la loro eliminazione.

Qualora si verificassero circostanze che impedissero la prosecuzione delle attività, la Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinarne la sospensione parziale o totale, salvo riprenderli non appena siano cessate le ragioni dell'interruzione, senza che l'Operatore economico possa pretendere speciali compensi. Il tempo di sospensione sarà conteggiato per definire l'eventuale proroga rispetto ai tempi indicati sul relativo Ordine Lavori.

Le attività dovranno essere programmate ed eseguite in orari e con modalità tali da non arrecare pregiudizio all'attività svolta all'interno del complesso edilizio, se necessario al di fuori dell'orario del normale utilizzo degli edifici.

L'Operatore economico si impegna ad eseguire tutte le attività richieste negli orari e nei tempi fissati dalla Direzione Lavori nell'Ordine Lavori, senza sollevare alcuna eccezione.

Nel caso in cui i termini previsti non risultassero sufficienti per cause non imputabili all'Operatore economico, questi dovrà richiedere alla Direzione Lavori, prima della scadenza dei termini, una proroga che, se accordata sarà apposta in calce all'Ordine Lavori. In difetto, in caso di ritardo saranno applicate le penalità contrattualmente previste.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta l'Impresa riconosce che nel presente accordo quadro si intendono comprese numerose attività non programmabili, di limitata entità, o urgenti, per le quali possono essere richiesti anche interventi immediati.

L'Operatore economico dovrà produrre copia dei documenti di trasporto (D.D.T.) delle merci in ingresso e/o uscita.

Art.8 - Servizi Accessori Ricompresi nell'Accordo Quadro

Sopralluoghi

- La Direzione Lavori potrà richiedere sopralluoghi specifici, al fine di verificare situazioni individuate e/o segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere proposte di soluzione a problemi manutentivi particolari. I sopralluoghi, potranno interessare tutti gli edifici, aree di pertinenza e luoghi oggetto del presente accordo quadro.

- Il Direttore Lavori richiederà ogni sopralluogo tramite contatto telefonico, richiesta "FIDIA" o tramite l'invio di e-mail.

- L'Operatore economico dovrà provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini richiesti dalla Direzione Lavori, e comunque entro il termine massimo di giorni 3 dalla richiesta - pena l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 34 - oltre a fornire tempestivamente, anche per via telematica, un rapporto sul sopralluogo, le proposte di soluzione, una stima economica a cui potrà o meno seguire un ordine di computo, la documentazione fotografica e quant'altro necessario o richiesto.

- Il costo dei sopralluoghi da effettuare su richiesta, si intende ricompreso nel prezzo dell'accordo quadro.

Computi metrici estimativi (preventivi e perizie di stima)

- L'Operatore economico è tenuto a svolgere una attività di computazione, relativamente a qualsiasi esigenza di tipo manutentivo richiesta dalla Direzione Lavori, conseguente o meno a visite di

sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per oggetto gli edifici, aree di pertinenza e luoghi oggetto dell'accordo quadro.

- I computi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi manutentivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni tecniche generali e sulla base dell'elenco prezzi allegato.

- Il Direttore Lavori richiederà ogni computo, tramite contatto telefonico, richiesta "FIDIA" o tramite l'invio di e-mail.

- La documentazione tecnico-economica fornita all'Amministrazione a seguito del computo dovrà essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione più opportuna in merito all'intervento. Il computo dovrà essere fornito, anche per via telematica, secondo le richieste del Direttore dei Lavori e comunque su supporto informatico (foglio elettronico tipo Excel) ed entro i tempi richiesti e concordati preventivamente. Il tempo massimo complessivo per ogni singola computazione è stabilito in 5 giorni dalla richiesta, riducibili a 2 nei casi d'urgenza su richiesta della Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tali tempi darà luogo all'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 40.

- I preventivi potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente accordo quadro.

Verifiche statiche e funzionali, supporto tecnico alla progettazione.

- L'impresa dovrà organizzarsi per eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, verifiche statiche o funzionali di elementi e componenti in ferro e acciaio o impiantistiche, nonché fornire supporto alla progettazione esecutiva e calcoli di nuove opere strutturali.

- L'Operatore economico dovrà provvedere ad effettuare le verifiche statiche o funzionali e a supportare la progettazione esecutiva entro i termini richiesti dalla Direzione Lavori.

- L'Amministrazione si riserva di effettuare il lavoro risultante dalla verifica statica o dell'impianto tecnologico accessorio, sia all'interno del presente accordo quadro che attraverso altri ed autonomi affidamenti.

Programmazione degli interventi

- l'operatore economico, sulla base delle richieste della Direzione lavori e dei sopralluoghi effettuati, dovrà predisporre mensilmente un programma degli interventi (tipo Gantt), secondo l'ordine di priorità stabilito dal Direttore dei lavori, specificando le fasi lavorative ed i relativi tempi.

Piani di sicurezza

- In conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni lavoro rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso decreto, l'impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, o, nel caso in cui il lavoro non rientra nell'ambito applicativo del decreto, predisporre tutta la documentazione necessaria prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, anche secondo quanto previsto nel presente capitolato.

Analisi di laboratorio

- l'impresa dovrà fare eseguire, su richiesta della Direzione lavori e presso laboratorio autorizzato, prelievi e successive analisi di materiale presunto tossico o nocivo presente negli edifici oggetto di accordo quadro o nelle aree di pertinenza, finalizzate alla verifica dello stato di conservazione di materiali (ferri delle armature, cis, legno o acciaio delle componenti strutturali).

- L'Operatore economico dovrà provvedere ad inoltrare il materiale prelevato al laboratorio per effettuare le analisi entro i termini richiesti dalla Direzione Lavori, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta, pena l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 40.

- L'impresa dovrà fornire all'Amministrazione i risultati delle analisi su carta intestata del laboratorio autorizzato, entro i tempi concordati.

Art.9 - Forma dell'accordo quadro

L'accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. e dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 32, c. 9 del medesimo decreto.

L'operatore economico che si aggiudicherà l'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

I singoli contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata o saranno costituiti dai singoli ordinativi emessi dalla stazione appaltante.

Gli ordinativi di cui si tratta saranno trasmessi tramite il portale FIDIA alla ditta aggiudicataria o in alternativa via PEC o semplice posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di aggiudicazione; le prestazioni in oggetto dovranno essere eseguite entro tre giorni dalla data di comunicazione .

Ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b) del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole lavorazioni e pertanto i singoli lavori potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a), del Protocollo di Legalità sottoscritto il 05/10/2022 tra l'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Prato ed il Comune di Prato e recepito con Direttiva del Segretario Generale del Comune di Prato n. 2 del 19/10/2022, la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., anche al fuori delle soglie di valore ivi previste, sono disposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Art.10 - Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione (50,1%) delle lavorazioni relative al complesso delle prestazioni principali riconducibili alla categoria OS6.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto specifico deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale la formulazione di volersi avvalere del subappalto si intende riferita indistintamente a tutte le lavorazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite dall'appaltatore, che potrebbero teoricamente essere affidate nell'ambito dell'accordo quadro; nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

La dichiarazione di subappalto riconducibile al limite del 49,99% per la categoria prevalente OS6 si intende autorizzabile nel rispetto del suddetto limite con riferimento ad ogni singola annualità avendo a riferimento un importo massimo indicativo di Euro 160.000,00/anno.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, essendo prevista una responsabilità solidale in capo ad entrambi.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata, la qualificazione prescritta da norme speciali per l'esercizio delle attività in subappalto nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'art. 105, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappaltatore deve garantire quanto previsto all'art. 105 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

L'appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

La ditta appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b), del Protocollo di Legalità sottoscritto il 05/10/2022 tra l'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Prato ed il Comune di Prato e recepito con Direttiva del Segretario Generale del Comune di Prato n. 2 del 19/10/2022, l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività di cui al D.lgs. 159/2011, anche al fuori delle soglie di valore ivi previste, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), del Protocollo di Legalità sottoscritto il 05/10/2022 tra l'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Prato ed il Comune di Prato e recepito con Direttiva del Segretario Generale del Comune di Prato n. 2 del 19/10/2022, l'aggiudicatario ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Il subappalto o subcontratto è subordinato, inoltre, alla clausola risolutiva espressa ovvero alla revoca dell'autorizzazione, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Art.11 - Cessione del contratto

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art.12 - Imposte e oneri fiscali

Il corrispettivo offerto dalla Ditta è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Art.13 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. n. 145/00, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del DM n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del DM n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Fermo restando l'organizzazione relativa a ciascuno dei cantieri di manutenzione straordinaria di pronto intervento, l'Operatore economico aggiudicatario, al fine di garantire il rispetto dei tempi di intervento, tenuto conto della distribuzione e della localizzazione territoriale degli immobili del Comune di Prato, è tenuto a dotarsi, entro 30 gg. dalla data di non impugnabilità dell'aggiudicazione, o comunque, in caso di impugnazione, dal momento del rigetto della sospensiva, qualora richiesta, di una organizzazione che preveda almeno:

- a. una sede tecnico-operativa, nel territorio del Comune di Prato o comunque nel raggio non superiore alla distanza di Km. 30,00, con ufficio presenziato da personale tecnico/operatore durante il normale orario di lavoro, e attrezzato con postazione collegata ad Internet, telefoni fissi, fax e dotata di magazzino attrezzato e dotazioni logistiche per il personale (spogliatoi, docce e servizi igienici);**

b. almeno due squadre di operatori, ciascuna composta da almeno 2 operai (specializzato/comune) alle dirette dipendenze dell'Operatore economico e dotata di automezzi dedicati per pronto intervento e/o per trasporto materiali, ed in contatto con la sede operativa (a mezzo di telefono cellulare);

Le "dotazioni" suddette (sede, magazzino, logistica, squadre di operatori, automezzi) dovranno essere adeguate all'attività prevista dal contratto, al fine di garantire i tempi di intervento.

Art.14 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore

In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16 e smi.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di liquidazione giudiziale dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di risoluzione del rapporto con la ditta aderente all'accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell'accordo al fine di attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell'accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti.

Art.15 - Cauzione definitiva

Al momento della firma del contratto di accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 rapportata all'intero valore del presente accordo quadro. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103 alla conclusione del presente accordo quadro. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione finale dell'accordo quadro.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

Art.16 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000. Nel caso in cui la ditta sia in possesso delle ulteriori certificazioni previste dal medesimo art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 potrà usufruire delle ulteriori riduzioni ivi disciplinate.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora applicabile) o mediante produzione di copia autenticata nelle forme di legge di certificazione di qualità rilasciata da istituto abilitato

In caso di avalimento per procedura concorsuale per beneficiare della riduzione di cui sopra, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, e dall'impresa ausiliaria.

Art.17 - Assicurazioni a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta è obbligata a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza in parola almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori o al massimo contestualmente all'inizio dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, del Dlgs. 50/16, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art.18 - Obblighi a carico dell'impresa

Oltre a quanto stabilito nel seguito del presente capitolato per le diverse tipologie di prestazioni richieste, sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta a tutela dei lavoratori impiegati nella prestazione, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Presso ogni edificio sarà depositato **il Registro Del Fabbricato**, *che costituisce lo strumento fondamentale per una corretta gestione dei servizi nonché per la ulteriore verifica dell'attività svolta.*

Il registro è affidato al Titolare/Gestore/Consegnatario della attività e dovrà essere disponibile sul plesso, affinché possa essere consultato dai tecnici o dalla Direzione Lavori in caso di sopralluoghi e controlli. Tale registro dovrà essere sempre correttamente compilato da ogni operatore in occasione di interventi manutentivi, operazioni periodiche/programmate, sopralluoghi, monitoraggi per la sicurezza e la pubblica incolumità, verifiche, controlli, ecc..

La mancata e/o incompleta annotazione comporterà l'applicazione automatica della sanzione pecuniaria del lavoro eseguito pari all'importo complessivo del lavoro.

Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo del lavoro svolto, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha operato in cantiere e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice per il lavoro svolto. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art.19 - Oneri a carico dell'impresa

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

a) l'approntamento e l'organizzazione dei lavori su più cantieri paralleli, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione lavori attraverso ordini di servizio; in particolare l'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione dei lavori stabilita dalla Direzione lavori.

A titolo puramente indicativo si precisa che in generale la programmazione dei lavori comporterà per l'Impresa un impegno di personale che varierà da:

Manutenzione opere da fabbro: almeno due squadre, dotate di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie ad eseguire le opere di manutenzione, dovranno essere composte dalle seguenti professionalità: n. 2 persone di cui un operaio specializzato ed un operaio manovale.

Data la peculiarità degli interventi che possono richiedere figure specializzate in alcune tipologie di lavorazione la ditta deve garantire nel proprio organico, oltre a fabbri, anche le seguenti figure professionali: vetraio, incisore.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo darà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto d'appalto specifico e richiedere il risarcimento dei danni:

1. l'approntamento e l'apposizione dei cartelli indicanti l'ente appaltante, il tipo di opera in esecuzione, la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilirà la Direzione dei Lavori ove necessario;
2. l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d'istituto all'interno delle singole aree;
3. l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dalla D.L.; in merito a ciò l'impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
4. l'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in qualsiasi modo interessate dai lavori;
5. il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell'erogazione dei servizi.
6. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia, all'assistenza tecnica al collaudo ecc.;
7. l'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente, durante l'esecuzione dei lavori;
8. l'esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell'appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
9. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori, le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
10. la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati dalla stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;
11. la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;
12. l'uso anticipato di aree facenti parte dell'opera in esecuzione qualora venga richiesto dalla stazione appaltante prima del collaudo e salvo redazione di verbale di constatazione per accertare le effettive condizioni delle aree stesse all'atto di immissione in uso;
13. tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici;

14. l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
15. provvedere, prima dell'inizio dei lavori alla stesura dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
16. l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito cartellino di identificazione, munito di fotografia (direttamente stampata sopra), indicazione dei dati personali dell'operatore, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende;
17. l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
18. l'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
19. l'impresa è tenuta a richiedere, per quanto di propria competenza, le prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei lavori, ed all'eventuale pagamento della tassa relativa;
20. lo smaltimento del materiale di risulta dovrà essere effettuato a norma di legge;
21. dovrà l'Appaltatore verificare, prima dell'inizio dei lavori, tramite il Responsabile del Procedimento, la documentazione posta agli atti relativa al censimento amianto condotto dalla committente.

Potendosi verificare la possibilità di interventi manutentivi su manufatti contenenti fibre di amianto, ai fini della valutazione e prevenzione dei rischi (art. 28 D.Lvo n. 81/08 e s.m.i) la ditta appaltatrice del singolo appalto specifico dovrà adempiere a quanto previsto dall'art. 249 del D.Lvo n. 81/08 e s.m.i. tenendo in conto della possibilità di una eventuale esposizione anche casuale e/o occasionale, dei lavoratori a tali fibre ed in particolare ad adempiere alle proprie incombenze nei confronti delle maestranze, eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o lavoratori autonomi, provvedendo a prevedere tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare durante l'esecuzione dei lavori;

1. l'adozione, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, delle misure necessarie ad individuare la presenza di materiali a potenziale di amianto, anche chiedendo informazioni alla Committente;
2. l'informazione ai lavoratori ed ai preposti sui rischi connessi all'esposizione all'amianto, assumendo i conseguenti provvedimenti in ordine alla sicurezza e alla tutela della salute degli stessi;

Sarà onere dell'operatore economico assicurarsi che ogni intervento eseguito e correttamente annotato sul Registro Del Fabbricato venga controfirmato dal Titolare/Gestore/Consegnatario o da un suo delegato.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

E' a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni date dalle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, i lavori di che trattasi, ivi compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree e gli edifici (elencati nelle consistenze) al momento della sua consegna all'Appaltatore. Fermo restando ogni altro obbligo previsto nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, e fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di adempiere alle obbligazioni contrattuali diligentemente, nel rispetto della normativa vigente, delle regole dell'arte, secondo i più elevati standard operativi di

settore, sono a carico dello stesso gli oneri e gli obblighi di seguito indicati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

GESTIONE DEI LAVORI:

- L'obbligo di utilizzo di motogeneratori per l'approvvigionamento di energia elettrica qualora sia impossibile l'utilizzo degli impianti nelle aree oggetto di intervento;
- La rimozione totale dei manufatti da sostituire compresi telai e falsi telai;
- Protezione con idonei sistemi di tutte le parti limitrofe ai lavori, sia che si tratti di parti comuni che di pertinenza dei singoli fabbricati e/o unità immobiliari oggetto di intervento.

PERMESSO PER L'INSTALLAZIONE DI PUBBLICITÀ, VISITE E FOTOGRAFIE:

- all'appaltatore è fatto divieto di autorizzare visite di estranei ai lavori in corso di esecuzione, ai cantieri di lavoro ed alle proprie installazioni, nonché il divieto di effettuare e utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione della Committente, vigilando affinché alcun soggetto terzo abbia accesso al cantiere. In qualunque momento la Direzione dei Lavori, previa comunicazione scritta, potrà far accedere al cantiere soggetti terzi per effettuare visite guide, rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, l'appaltatore dovrà rendere immediatamente accessibili, con le opportune misure di sicurezza attiva e passiva, i luoghi;
- L'appaltatore non potrà esporre nel cantiere, né autorizzare ad altri, manifesti propagandistici, reclamistici e politici di qualsiasi genere.
- L'appaltatore, in attuazione delle previsioni di cui al "Protocollo di intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici", si obbliga ad adottare ogni iniziativa utile a favorire la formazione dei lavoratori e la più ampia informazione sui diritti dei lavoratori;

Art.20 - Interventi di Manutenzione Ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano interventi sul patrimonio immobiliare relativi indicativamente a:

opere da fabbro

- fornitura e posa di serramenti esterni ed interni
- revisione e/o riparazione di serramenti esterni
- realizzazione, revisione, riparazione e o sostituzione di cancellate, cancelli, porte, sportelli;

opere da vetraio

- fornitura, posa, sostituzione di vetri per serramenti esterni ed interni

opere da incisore

- realizzazione di incisioni sugli elementi compositivi dei vari immobili;

Tali tipologie di intervento sono puramente indicative e la definizione specifica delle lavorazioni richieste, nell'ambito di dette macro tipologie, sarà esplicitamente prevista nel titolo II "norme tecniche" del presente capitolato.

Allo scopo di pervenire ad efficaci interventi manutentivi anche nell'ambito di una eventuale programmazione complessiva, si rende necessario che l'operatore economico effettui, durante l'ordinaria attività manutentiva, la verifica della funzionalità delle varie componenti degli edifici compresi in contratto segnalando con documentazione fotografica, relazione tecnica e valutazione

economica di massima su supporto informatico concordato con la D.L., l'eventuale stato di degrado delle stesse.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, oggetto dell'accordo quadro, saranno disposti mediante appositi "Ordini di Lavoro" inoltrati tramite il portale FIDIA, che si possono riassumere in Richieste di intervento ordinarie e urgenti:

a) Richieste di intervento ordinarie

Intese come l'insieme degli interventi, sia di entità rilevante e/o di particolare complessità sia di limitata entità, tali da consentire, a seguito di rotture e/o guasti, il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, che possono essere programmati, non pregiudizievoli del corretto svolgimento delle normali attività, né della sicurezza in genere.

Gli ordini di lavoro saranno comunicati all'Operatore economico dalla Direzione Lavori (dopo le proprie opportune verifiche di congruità, fattibilità tecnica, preventivazione, autorizzazione economica di spesa, modalità operative e eventuali coordinamenti) sia per e-mail che telefonicamente ed annotate sulle pagine del Portale FIDIA.

*Gli interventi dovranno essere iniziati entro **3 giorni lavorativi** a partire dall'inoltro della richiesta FIDIA o a mezzo di altri dispositivi di comunicazione ed ultimati, nel termine di **5 gg. lavorativi** dalla data di assegnazione riportata sul foglio informatico (programma FIDIA), senza interruzioni di sorta, se non per causa di forza maggiore, da comunicare immediatamente alla Direzione Lavori. Se l'Impresa non rispetterà la tempistica indicata, saranno applicate le penali di cui all'art. 40 del presente capitolato.*

b) Richiesta di intervento urgenti

All'Operatore economico potrà essere richiesta l'esecuzione di interventi che rivestono carattere di urgenza, da cui possono derivare rischi per l'incolumità fisica delle persone o per l'integrità della struttura e consistono nella messa in sicurezza dell'impianto e nel ripristino delle condizioni di operatività. Per l'esecuzione delle prestazioni afferenti tali manutenzioni deve essere garantita la reperibilità ai sensi dell'art. 21 del presente Capitolato.

Gli interventi a carattere continuativo o ripetitivo (quali ad esempio la manutenzione programmata e concordata), dovranno essere effettuati secondo le periodicità prescritte. Dovranno essere descritte giornalmente su appositi registri, presenti presso le strutture, indicando il nominativo delle persone operanti, la descrizione degli interventi, la periodicità ed i locali/macchinari oggetto degli stessi. Dovrà inoltre essere segnalato qualsiasi inconveniente o difficoltà che siano sopravvenuti durante l'esecuzione, ivi compresi i guasti riscontrati. Ogni singolo intervento dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Plesso o chi per esso, pena la non contabilizzazione dell'intervento.

Art. 20.1 - Controllo di servizio

L'Amministrazione potrà non accettare lavorazioni non conformi alla migliore regola d'arte e alla legislazione e normative vigenti, e interventi non preliminarmente concordati.

La Direzione dei Lavori provvederà ad una verifica a campione della documentazione presentata al fine della liquidazione del corrispettivo dovuto.

Verifiche a campione della contabilità

La Direzione dei Lavori, effettuerà controlli a campione sull'importo della contabilità trimestrale rimessa dalla ditta aggiudicataria. Tale verifica riguarderà tutta l'attività operativo/contrattuale (attività ordinaria, straordinaria, periodica); se dalle verifiche eseguite emergerà la condizione per l'applicazione di detrazioni, le stesse saranno applicate sull'intero importo contabilizzato trimestralmente.

Dopo aver eseguito un controllo generale della completezza della documentazione contabile rimessa, la committenza procederà alle operazioni di verifica, autonomamente a suo insindacabile giudizio, a campione con le seguenti modalità:

- **CAMPIONAMENTO** della contabilità soggetta a verifica per un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del totale complessivo della contabilità di ogni trimestre (scelta in contraddittorio tra le parti), comunicando le risultanze all'operatore economico;
- **VERIFICA SUL POSTO** dei lavori relativi alla commesse campionate, per accertare la corretta esecuzione dell'intervento, l'avvenuta annotazione sul registro del fabbricato e la corrispondenza quantitativa ed economica alle voci di E.P. di riferimento;
- **RISULTANZE:** in relazione agli esiti delle suddette verifiche, verranno esaminate eventuali controdeduzioni dell'operatore economico e successivamente la Direzione dei Lavori comunicherà l'eventuale importo (percentuale) di abbattimento da applicare sul totale della contabilità trimestrale rimessa.

Art. 20.2 - Stato Finale e Collaudo dei lavori

Entro 3 (tre) mesi dal termine dell'Accordo Quadro, verrà compilato lo Stato Finale dei lavori eseguiti, ed entro i successivi 3 (tre) mesi, il Collaudatore, appositamente nominato dalla Stazione Appaltante, emetterà il Certificato di Collaudo dei lavori eseguiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri per fornire i mezzi, le attrezzature e la manodopera necessari per le prove tecniche sulle opere e per gli esami di laboratorio sui materiali impiegati, ove richiesto.

Qualora fossero accertati difetti o mancanze nell'esecuzione (comma 2 dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile) l'Operatore economico sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile, il Collaudatore determina, nell'emissione del certificato di collaudo, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Operatore economico, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Operatore economico.

Art.21 - Servizio di reperibilità

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire i nominativi ed i recapiti telefonici di un referente preposto al ricevimento di qualsiasi tipo di istruzione o prestazione da eseguire 24h/24h per tutti i giorni dell'anno compresi i festivi e comunque per qualsiasi evenienza.

La reperibilità dovrà essere tale da garantire il pronto intervento, ovunque richiesto, tenendo conto sia della ipotesi di più chiamate in contemporanea con pari priorità, sia della dislocazione territoriale dei vari immobili sul territorio Comunale, sui quali si esercita l'attività di manutenzione.

In qualsiasi momento su richiesta della Direzione Lavori o del personale di Polizia Municipale, operante 24 su 24 nella sala controllo, il Direttore Tecnico dell'Operatore economico accompagnato da uno o più operai (in relazione all'entità intervento) dovranno intervenire in loco **entro 1 ora dalla chiamata**, muniti di adeguata attrezzatura di base per la diagnosi del guasto e per poter iniziare l'intervento di ripristino.

Qualora non sia possibile dare inizio entro il termine suindicato agli interventi urgenti di riparazione, l'Impresa è comunque obbligata, sempre entro tale termine, a recarsi sul posto per installare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le misure ed opere provvisorie necessarie ad eliminare situazioni di pericolo o di disagio per gli utenti.

Nell'eventualità in cui la comunicazione di richiesta di pronto intervento non sia stata inviata direttamente dalla Direzione Lavori, l'Operatore economico è tenuto comunque ad intervenire e ad informare immediatamente la medesima, e l'intervento dovrà essere iniziato e portato a termine,

qualora possibile, anche in assenza della Direzione Lavori. In tal caso il relativo Ordine Lavori, verrà compilata a consuntivo.

Gli interventi minimi da effettuare in Pronto Intervento consistono nella messa in sicurezza della struttura e nel ripristino delle condizioni di operatività.

Non sono ricompresi nei servizi di pronto intervento (e quindi compensate normalmente) tutte le seguenti attività:

- le attività il cui svolgimento viene richiesto nel normale orario di lavoro;
- le attività che per la loro natura non possono essere effettuate nei sopraccitati orari (perché incompatibili con le attività scolastiche, sportive o degli Uffici Giudiziari e non);
- le attività per le quali viene esplicitamente richiesto da parte dell'Operatore economico lo svolgimento al di fuori dell'orario sopraccitato.

Il mancato rispetto della reperibilità e dei tempi di intervento comporterà l'applicazione delle penalità aggiuntive previste nel presente Capitolato Speciale.

Il personale che sarà destinato dall'Impresa all'attività di pronto intervento dovrà essere, per qualifica professionale e consistenza numerica, tale da garantire l'esecuzione dell'attività richiesta a perfetta regola d'arte, garantendo efficacia e tempestività. In ogni caso, per il singolo intervento in pronta reperibilità, l'Impresa deve garantire la disponibilità di una squadra di intervento composta da almeno due persone (un operaio specializzato e un operaio comune).

Al fine di assicurare la effettiva capacità di intervenire nei modi e nei tempi prescritti in tutti gli immobili delle Circoscrizioni, l'Operatore economico, in sede di offerta, dovrà fornire alla Stazione Appaltante un documento attestante la struttura organizzativa (tecnico gestionale ed operativa) che dispone o che intende predisporre nel territorio di competenza delle Circoscrizioni del Comune di Prato, per l'attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento connessa con l'accordo quadro.

La squadra tipo necessaria dovrà comporsi come di seguito indicato:

Mano d'opera:

- n.1 operaio specializzato;
- n.1 operaio comune ;

Mezzi:

- n. 1 automezzo di trasporto idoneamente attrezzato;
- attrezzature, utensili e materiale di consumo necessario.

Tale organizzazione dovrà tenere conto della dislocazione territoriale degli immobili sui quali sarà effettuata l'attività di manutenzione.

Qualsiasi variazione che interessi i recapiti del personale reperibile preposto all'attività di pronto intervento deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori, e comunque con una settimana di anticipo rispetto alla effettiva variazione. Qualora l'Impresa non ottemperi al suddetto obbligo si procederà alla revoca e/o risoluzione del contratto in danno.

Si specifica che l'omissione di intervento costituisce grave inadempimento e pertanto comporta la risoluzione in danno del contratto di accordo quadro. Tale fattispecie costituisce inoltre grave negligenza e comporterà l'esclusione dell'Impresa alla partecipazione a successive gare di accordo quadro indette dal Comune di Prato.

La reperibilità dovrà essere garantita con le caratteristiche degli ordini di servizio definiti di Pronto intervento, fatto salvo che l'intervento dovrà essere reso in tempi correlati alla gravità della situazione (quali incendio, stati di pericolo in generale, infiltrazioni ed allagamenti, segnalazioni dell'Autorità Pubblica e altro fatto di analoga importanza o gravità).

La reperibilità, nel corso dell'appalto specifico, sarà compensata a corpo come stabilito nel seguito del presente capitolato.

Nel caso di consultazioni elettorali di ogni tipologia, l'appaltatore è tenuto a garantire obbligatoriamente il servizio di reperibilità mediante intervento entro trenta minuti dalla segnalazione.

Art.22 - Interventi di Manutenzione Straordinaria

I lavori richiesti consisteranno nella esecuzione di interventi, da contabilizzare a misura, per manutenzioni straordinarie di pronto intervento di qualsiasi tipologia, ordinati dalla Direzione Lavori e conseguenti o meno ai computi di perizia predisposti dall'operatore economico ed accettati dall'Amministrazione, con riferimento all'elenco prezzi. Per ogni intervento eseguito, l'impresa dovrà inoltre fornire il relativo rendiconto contabile e documentale.

I lavori di manutenzione straordinaria potranno consistere nelle tipologie principali riportate nel seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- revisione, sistemazioni e rifacimento di manti di copertura in lastre metalliche e/o similari, ivi compresi interventi parziali o totali su strutture e impermeabilizzazioni materiale metallico o similare;
- consolidamento statico strutture metalliche in genere;
- ripristino di strutture in metallo o similari;
- interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- opere di puntellamento e messa in sicurezza (ponteggi, impalcature, ecc.);
- realizzazione e sostituzione di controsoffitti metallici o similari;
- fornitura e posa in opera di infissi metallici, interni ed esterni con tutte le tipologie richieste, compresa
- la fornitura delle certificazioni dovute per legge;
- Fornitura e posa in opera, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento su recinzioni metalliche, a maglia sciolta e in qualsiasi altra tipologia metallica;

L'importo totale massimo a disposizione per i lavori da contabilizzare a misura ed in economia rimane comunque quello risultante dall'importo netto a base di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà rimettere, prima dell'inizio dei lavori la seguente documentazione:

- Procedura di lavoro relativa alle attività manutentive descritte nei documenti di appalto;
- Istruzione di lavoro in sicurezza relativa alle attività manutentive oggetto del presente documento;
- Dichiarazione su carta intestata, aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita.

L'impresa, ad intervento eseguito, dovrà inoltre fornire tutta la documentazione ed i certificati relativi agli interventi eseguiti e previsti anche per legge (impianti, certificati di materiali e manufatti utilizzati, elaborati "as built" in formato *.dwg dell'intervento eseguito, ecc.).

I servizi accessori richiesti e ricompresi nel prezzo dell'accordo quadro, come meglio descritti all'art.8, riguardano:

- esecuzione di sopralluoghi specifici. I sopralluoghi potranno o meno portare alla redazione di computi di perizia, come meglio specificato di seguito;
- predisposizione di computi di perizia su richiesta della Stazione Appaltante. I preventivi potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente accordo quadro;
- supporto tecnico operativo alla predisposizione della progettazione esecutiva eventualmente necessaria, per la realizzazione di interventi su elementi strutturali e componenti edilizi o impiantistici;
- predisposizione di un programma degli interventi, da concordare con la Direzione dei Lavori;
- predisposizione del piano di sicurezza sostitutivo, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato non rientrante nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., compreso il piano operativo di dettaglio, riferiti al cantiere specifico;
- predisposizione dei piani operativi di sicurezza, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato, per ogni lavoro rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascuno degli interventi straordinari di pronto intervento, potranno essere richiesti dalla Direzione Lavori:

- analisi di laboratorio da eseguire presso laboratorio autorizzato;

- prelievi e successive analisi di materiale presunto tossico o nocivo presente nelle strutture e aree di pertinenza oggetto dell'accordo quadro;
- verifiche dello stato di conservazione di strutture e materiali (ferri delle armature, c/c, legno o acciaio delle componenti strutturali).

I flussi informativi (FIDIA) oggetto di interscambio riguarderanno:

- Ordine di sopralluogo;
- Ordine di computazione;
- Ordine di intervento per esecuzione lavori;
- Stato avanzamento lavori;
- Rendicontazione contabile intervento effettuato;
- Rendicontazione tecnica intervento effettuato, al fine dell'aggiornamento anagrafe tecnica già in possesso dell'Amministrazione.

Art. 22.1 – Interventi a misura

Gli interventi manutentivi saranno richiesti dalla Direzione Lavori, durante tutto l'arco temporale del contratto, in funzione delle necessità che si presenteranno di volta in volta; potranno essere singolarmente anche di piccola entità, sparsi sul territorio e da eseguire secondo i criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Per ogni intervento da effettuare la Direzione Lavori emetterà un specifico ordine di lavoro, contenente tutti gli elementi necessari per poterlo eseguire (data richiesta di inizio lavori, data prevista o specificatamente richiesta per il termine dei lavori, oggetto dell'intervento e relativo codice, indirizzo, tipologia del lavoro da effettuare, eventuale riferimento al preventivo effettuato dall'impresa, eventuali elaborati grafici di riferimento, ecc.). Gli interventi potranno riguardare tutta la tipologia degli interventi da fabbro o affini previsti nell'elenco prezzi allegato.

L'ordine di lavoro sarà trasmesso all'Operatore economico per via informatica utilizzando il sistema informativo (FIDIA) e, solamente in caso di non funzionamento di quest'ultimo, tramite posta elettronica; l'operatore economico dovrà confermare il ricevimento dell'ordine.

L'operatore economico dovrà redigere un cronoprogramma specifico per ciascun intervento, compatibile con quanto richiesto, che dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione tramite comunicazione formale scritta da parte della Direzione Lavori. Una volta approvato, tale cronoprogramma diventerà vincolante ai fini dell'applicazione di eventuali penali di cui al seguente art. 40.

L'operatore economico dovrà fornire supporto alla preparazione della documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori, oltre che della definizione dei costi e delle specifiche tecniche di esecuzione.

L'operatore economico dovrà comunicare giornalmente, attraverso le modalità previste di cui all'art. 7 e con riferimento ad ogni ordine di lavoro ricevuto, tutti i dati relativi al personale presente in cantiere. Tale comunicazione dovrà contenere, per ogni lavoro in corso ed al loro verificarsi, i dati relativi a:

- data di effettivo inizio dei lavori;
- eventuali interruzioni dei lavori e relativa motivazione;
- data di effettivo termine dei lavori;

Per ogni ordinativo, una volta eseguito l'intervento, entro il giorno successivo dalla data di ultimazione dello specifico lavoro, l'impresa dovrà fornire dati necessari per la contabilità lavori;

La trasmissione dei dati contabili, dovrà avvenire utilizzando il sistema informativo (FIDIA) e, solamente in caso di non funzionamento di quest'ultimo, per via cartacea o altro mezzo di comunicazione purchè idoneo alla conservazione e consultazione differita delle informazioni; i dati contabili imputati dall'impresa dovranno essere comunque validati dalla Direzione Lavori.

Per ogni intervento eseguito l'impresa dovrà fornire inoltre i dati necessari ad aggiornare l'anagrafe tecnica degli immobili, oggetto di intervento, già in possesso dell'Amministrazione, completi di

planimetria "as-built" in formato .dwg, oltre che dei dati tecnici, relativi all'intervento stesso, richiesti dalla Direzione Lavori secondo gli schemi previsti dall'Amministrazione.

Ogni intervento richiesto si riterrà concluso solamente con la consegna da parte dell'operatore economico di tutti i rendiconti richiesti (contabili e documentali), della documentazione e certificati previsti per legge, compresa la certificazione di conformità ove la tipologia di intervento lo preveda, e con l'emissione da parte del Direttore dei Lavori di una attestazione di "regolare esecuzione" per lo specifico intervento. La suddetta consegna dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Direzione Lavori.

Alla maturazione dei SAL come previsto nel presente CSA sarà effettuato il relativo pagamento (quando la somma degli importi dei singoli interventi avranno raggiunto l'importo minimo previsto dall'art. 29).

Art.22.2 Termini per l'attuazione del singolo intervento

L'operatore economico si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 23.1 del presente capitolato. Tale programma potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da parte di altre ditte per conto della Stazione appaltante, oppure di opere necessarie per l'utilizzazione di parti di plessi e/o strutture, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Art. 22.3 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'operatore economico il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'operatore economico è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 40 del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 22.4 – Termini per il Collaudo o per l'accertamento di Regolare Esecuzione

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Qualora l'opera effettuata preveda la redazione del certificato di collaudo, esso è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando

lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 22.5 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'operatore economico per iscritto, lo stesso operatore economico non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'operatore economico o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'operatore economico non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Art. 22.6 – Proroghe sui singoli interventi

L'operatore economico, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini previsti, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza del termine previsto e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine previsto per il termine dei lavori, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresì applicazione l'articolo 27 del capitolato generale.

Art. 22.7 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'operatore economico, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'operatore economico; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 107, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'operatore economico.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'operatore economico; deve pervenire al RUP entro il quinto giorno lavorativo dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o da suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'operatore economico non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabile.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'operatore economico e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

Art. 22.8- Sospensioni ordinate dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'operatore economico e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'operatore economico e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le stesse disposizioni previste dall'art. 23.6 del presente capitolato speciale.

Art.23 - Lavoro notturno e festivo

Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 27 del D.M. 145/2000, ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause ascrivibili all'appaltatore, la stazione appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

Art.24 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere

Lavori a misura

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute. L'Operatore economico metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza autorizzazione scritta della

Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Operatore economico non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Operatore economico non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata secondo quanto indicato dal titolo IX, capo I, del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i prezzi di cui all' "Elaborato C-Elenco Prezzi Unitari", comprensivo peraltro del **Prezzario dei LL.PP. della Regione Toscana – Provincia di Prato**, al netto del ribasso contrattuale, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

L'importo dei compensi a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto, unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi percentualmente. Gli stati di avanzamento riporteranno la quota percentuale di opera a corpo eseguita secondo la stima della Direzione Lavori.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezz'ore.

Si precisa al riguardo che gli interventi di modesta entità che richiedano l'impiego di un solo operatore, dovranno essere effettuati con tale criterio, secondo una giusta e preventiva valutazione da parte dell'operatore economico. Tale valutazione verrà poi verificata dalla Direzione Lavori.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante.

L'Operatore economico è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Lavori a corpo

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P, ritenga che possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 50. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto, separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo quanto stabilito negli atti di progetto o di perizia dell'intervento.

Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali desunti dai prezzi di riferimento di cui all'art. 41 per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del DPR 207/2010.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri di cui al precedente articolo.

Art.25 - Elenco dei prezzi unitari

L'elenco prezzi unitari verrà rilevato dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana - Provincia di Prato vigente al momento dell'affidamento e interamente richiamato nell'allegato C- Elenco Prezzi Unitari.

In caso di lavorazione non prevista nell'elenco prezzi citato il prezzo sarà desunto, in ordine:

- dal Prezzario del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Toscana;
- dal Prezzario dei materiali e delle opere del Collegio degli Ingegneri della Toscana;
- dal Prezzario DEI;

e su tali prezzi sarà applicato il medesimo sconto offerto per l'appalto specifico.

Qualora a seguito di quanto sopra non sia possibile reperire il prezzo della lavorazione in questione, la determinazione del prezzo da applicare, viene determinata mediante analisi:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
- c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore

I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale.

I prezzi indicati negli elenchi cui fa riferimento il presente capitolato, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di vigenza del presente accordo quadro, salvo l'aggiornamento come stabilito nel presente capitolato.

L'aggiornamento dei prezzi contenuti nell'elenco prezzi Regionale sarà effettuato ai sensi di quanto previsto nell'art. 23, c. 16 del D.Lvo n. 50/16 e smi, e nella vigente normativa in tema di adeguamento dei prezzi; sarà applicato il listino vigente nel momento in cui si affiderà l'appalto specifico. Su tali prezzi sarà applicata la percentuale di sconto offerta dalla ditta per la stipula dell'accordo quadro.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi,

trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. Sono altresì comprese e compensate nei prezzi unitari se non specificatamente escluse, tutte le assistenze: murarie, scavi e reinterri ecc., che dovessero essere necessarie per realizzare le attività richieste dalla stazione appaltante.

I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto "chiavi in mano", e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

Art.26 - Forniture a piè d'opera

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti alla ditta nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori.

I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.

Art.27 - Lavori eventuali non previsti – nuovi prezzi

Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l'esecuzione di manutenzioni o forniture non comprese nell'elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge e descritto in precedenza all'art.25 del presente capitolato.

I nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta offerto dall'operatore economico in fase di gara.

In caso di assenza del prezzo delle singole lavorazioni o forniture nei prezziari, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile.

Art.28 - Pagamenti in acconto

Relativamente alla **manutenzione ordinaria** la contabilizzazione degli interventi sarà fatta secondo quanto indicato dal DPR 207/2010 e s.m.i. ed applicando i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari, che costituiscono parte integrante del Capitolato speciale d'appalto, sulla base delle opere compiute ed effettivamente realizzate, della mano d'opera, dei noli e dei materiali impiegati, al netto del ribasso contrattuale.

Per quanto concerne la modalità di contabilizzazione delle ore di mano d'opera in economia, si precisa che il ribasso offerto dall'Operatore economico in sede di gara e contrattualizzato, verrà applicato nel rispetto dei minimi salariali ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia solamente sulla parte di prezzo che costituisce le spese generali e l'utile di impresa per un totale del 26,50% (ventisei/50%).

I pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui all'art. 194 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile, saranno effettuati con cadenza **non inferiore a tre mesi**.

L'effettuazione dei pagamenti in acconto avverrà tramite report trimestrali estrapolati direttamente dal programma Fidia riportanti l'elenco di tutti gli ordini e commesse realizzate in tale periodo complete della relativa documentazione di contabilità inserita a cura dell'operatore economico e verificata dalla D.L. secondo quanto previsto all'art.20.2. Pertanto la documentazione contabile trimestrale sarà composta da:

- Report trimestrale degli interventi manutentivi;
- Scheda/elenco delle commesse oggetto di campionamento;
- Contabilità delle singole commesse campionate;
- Certificato di pagamento;

In merito agli interventi di **manutenzione straordinaria** invece le rate di acconto sono dovute all'operatore economico ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli di cui al presente capo, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge la soglia non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

In alternativa al criterio di cui al comma precedente, qualora non si raggiunga la quota indicata del 20% entro un termine temporale di 3 (tre) mesi dall'ultimo pagamento, ed in presenza di opere contabilizzate, verrà comunque emesso uno stato di avanzamento lavori.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni sopra citate, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per quanto applicabile, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per quanto applicabile, il quale deve esplicitamente indicare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'operatore economico, previa presentazione di regolare fattura fiscale, secondo le seguenti modalità:

- ordine a fatturare a seguito dell'emissione del certificato di pagamento firmato dal R.U.P.
- Trasmissione via telematica all'appaltatore del buono d'ordine contenente i dati necessari alla fatturazione
- Emissione fattura da parte dell'appaltatore e trasmissione della stessa al Comune di Prato con le seguenti modalità:
- in forma digitale da inviare all'indirizzo ricezione.fatture@comune.prato.it

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'operatore economico e comunque non a lui imputabili, l'aggiudicatario può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato avanzamento prescindendo dall'importo minimo sopra indicato.

L'emissione di ogni certificato di pagamento é sempre subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
- b) all'esibizione da parte dell'operatore economico della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi della normativa vigente;
- c) qualora l'operatore economico abbia stipulato contratti di subappalto quadro ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'operatore economico medesimo.
- d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.. In caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza é segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art.29 - Conto finale e pagamenti a saldo

Il conto finale del Contratto è redatto entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine contrattuale ed è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento (R.U.P.); col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge previste, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria emessa ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 6 (sei) mesi dalla data di termine del contratto di accordo quadro e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art.30 - Percentuale di interesse per ritardato pagamento

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art.31 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Fanno eccezione i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. L'Appaltatore ed i suoi subappaltatori devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le disposizioni del presente comma e del seguente, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e sono applicabili per norma agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai subcontraenti della filiera delle imprese ed ai soggetti del citato articolo 3.

L'Appaltatore altresì, pena nullità assoluta dei contratti, è obbligato ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche relativamente ai subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Art.32 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 29 della legge 28 marzo 2022, n.25, e dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari al 80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 della legge n. 25/2022.

Per l'aggiornamento dei prezzi si demanda a quanto riportato all'art. 25 del presente capitolato.

Art.33 - Direzione dei lavori e ordini di servizio

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nomina il Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori ha il compito fra l'altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione dei lavori avvenga a regola d'arte ed in conformità al progetto.

Il Direttore dei Lavori potrà incaricare altre persone che potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

I controlli e le verifiche effettuate nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.

Avrà pure la facoltà di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore deve fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.

E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per la firma dei libretti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione.

Per quanto attiene la manutenzione ordinaria l'appaltatore è tenuto a tenere costantemente informata la Direzione Lavori dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Art.34 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore e Responsabilità tecnica

L'Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico dei lavori oggetto dell'accordo quadro, il quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione Lavori ed il Personale della stazione appaltante. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve dare comunicazione scritta del nominativo alla stazione appaltante e alla Direzione lavori.

Il Direttore di cantiere o Capo cantiere deve, per tutta la durata degli appalti affidati, garantire la presenza continua sul luogo dei lavori.

Tale persona assume, nei confronti della stazione appaltante, della Direzione Lavori, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del Direttore di cantiere, previa motivata comunicazione all'Appaltatore.

Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere, così anche come del personale dell'appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall'accordo quadro.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il personale che l'Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto.

Art.35 - Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione

L'impresa nel corso degli appalti aggiudicati in forza del presente accordo quadro, sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della stazione appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

I risultati ottenuti nei laboratori incaricati delle verifiche saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

L'Impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

Art.36 - Disposizioni in materia di sicurezza – Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere.

In particolare l'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al titolo I capo III sezione I,II,III, IV,V,VI,VII,VIII e al titolo IV – (cantieri temporanei o mobili), capo I,II sezione I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, capo III – titolo V (segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.) capo I e II.

Trattandosi di lavori manutentivi ordinari e straordinari, non predeterminati nel numero, luogo d'esecuzione ed entità, le opere sono da richiedersi secondo esigenza; oggetto della prestazione è da intendersi quindi il singolo intervento richiesto con ordine di servizio e il luogo di lavoro (cantiere) è quello in cui il medesimo è eseguito.

Nell'accettare i lavori oggetto del singolo ordine di servizio l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisoriale.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione (quando nominato).

L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera, ai trasporti necessari e alla predisposizione di opere provvisoriale che per cause non previste e imprevedibili, il Direttore dei Lavori (il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando nominato) ritiene necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Considerato che i lavori potranno svolgersi anche in presenza di persone, l'Appaltatore dovrà prevedere tutti i necessari dispositivi di protezione e approntamenti temporanei alla durata dei lavori per evitare l'intrusione nell'ambito del cantiere di personale non autorizzato, nonché la tutela dei lavoratori della Committente, di terzi e degli utenti eventualmente presenti nei fabbricati oggetto dell'intervento.

Il Direttore dei Lavori, anche per il tramite del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, e con la collaborazione dell'operatore economico, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al DLgs 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al DLgs 81/2008.

L'operatore economico è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'accordo quadro ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.

L'operatore economico assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Art.37 - Misure di Sicurezza e di Coordinamento

Fermo restando i contenuti del "Elab. F- Piano di Sicurezza e Coordinamento" allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza, si specifica che i

lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008.

Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D. Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad:

- attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti;
- inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza;
- attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E).

L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E.

L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), e i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 27.

L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D. Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D. Lgs 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D. Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D. Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il presente articolo.

Art.38 - Piano Operativo della Sicurezza

Il piano operativo di sicurezza (POS) è redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti obbligatori inderogabili sono riportati nel prospetto che segue e che come tale dovrà essere predisposto dall'Impresa aggiudicataria, pena la non accettazione da parte del CSE (quando previsto) o da parte del direttore dei Lavori.

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs 81/2008, allegato XV, punto 3.2.):

1. i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
2. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
3. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari;

4. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 5. il nominativo del medico competente ove previsto;
 6. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 7. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 8. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa (libro Unico);
 9. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
 10. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 11. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
 12. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
 13. l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
 14. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 15. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PTSC quando previsto;
 16. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al responsabile di Procedimento ovvero al Direttore de Lavori e al CSE , un eventuale piano Sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e il Piano operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il POS viene verificato dal CSE o dal Direttore dei lavori in sua assenza, ed i lavori possono avere inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dall'avvenuta ricezione.

L'Appaltatore è obbligato ad acquisire anche i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui al presente capitolato, verificandone le compatibilità tra loro e le coerenze con il proprio piano, ovvero eventualmente facendo adeguare i primi; in alternativa proponendo invece al CSE una variante al POS originario secondo quanto stabilito al comma 1 precedente.

Art.39 - Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

L'Appaltatore tramite il proprio Responsabile di cantiere, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni.

Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta in cantiere in duplice copia - a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Appaltatore altresì è tenuto a attuare i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed essi faranno parte integrante del presente appalto e del relativo contratto .

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure di tutela e obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, anche a richiesta del Committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e mensilmente la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali (D.U.R.C.).

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal medesimo. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento o sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto unitamente alle schede sulla sicurezza di cui all'art. 20 comma 2 del presente CS. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore al Responsabile dei lavori, al Direttore Lavori ed eventualmente al CSE unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente al Committente, al Direttore dei Lavori e al CSE, gli eventuali infortuni giornalieri e quelli che producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovrà fornire alla Direzione Lavori dichiarazione firmata riportante il riepilogo di tutti gli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni, pena la non accettazione della comunicazione di fine lavori. Poiché il PGI e il PSI (Programmazione Giornaliera e Settimanale dei Lavori) diventano parte integrante del Cronoprogramma delle Opere e ne costituisce lo sviluppo di dettaglio, l'appaltatore è tenuto a comunicare quotidianamente alla DL ed al CSE dove le sue maestranze sono impiegate e quale tipologia di lavoro stanno svolgendo al fine di poter, prima, verificare le necessarie attività di coordinamento e, successivamente, poter effettuare un sopralluogo di verifica e controllo delle attività.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'impresa affidataria all'atto della ricevuta comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento:

- recepisce i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) o del DUVRI;
- entro 15 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna al Committente o Responsabile dei Lavori (ed eventualmente al C.S.E.) il P.O.S.

I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte del C.S.E.

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice verifica inoltre l'idoneità tecnico professionale delle eventuali imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008)

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

1. coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
2. verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (P.O.S.) delle eventuali imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi rispetto al P.S.C. e/o al DUVRI, e comunque prima della trasmissione dei suddetti P.O.S. al C.S.E per l'approvazione da parte di quest'ultimo.
3. Ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese subappaltatrici o da lavoratori autonomi, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi costi della sicurezza.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Art.40 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere nei singoli lavori attivati con le modalità indicate nel presente Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata, ai sensi dell'art. 113bis, c. 2 del D.Lvo n. 50/16 la penale nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del DLgs. 50/16 e smi, in materia di risoluzione del contratto.

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art.	Penale
Mancato rispetto nell'assicurazione della reperibilità (per ogni inadempienza)	21	Euro 400,00
Mancata comunicazione del referente reperibile e del relativo contatto o comunicazione di un errato nominativo e/o contatto (per ogni inadempienza)	21	Euro 300,00
Mancata dimostrazione del possesso di area idonea al ricovero dei mezzi e materiali necessari allo svolgimento dei lavori	13	Euro 500,00
Mancata presentazione delle dichiarazioni dei dipendenti circa la corresponsione delle retribuzioni e accantonamento TFR (per ciascuna inadempienza)	18	Euro 500,00
Mancata presentazione delle dichiarazioni del legale rappresentante circa l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni e del corretto accantonamento TFR (per ciascuna inadempienza)	18	Euro 1.000,00
Mancata presenza in organico delle figure professionali richieste (per ciascuna inadempienza)	19	Euro 200,00
Mancato inizio dei lavori nei termini stabiliti (per ogni giorno di ritardo)		Euro 200,00
Mancata trasmissione alla stazione appaltante, della documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile (per ogni inadempienza)	18	Euro 350,00

Mancato rispetto dei tempi di Pronto intervento (per singolo giorno di ritardo)	7-21	Euro 200,00
Mancata o parziale comunicazione da parte dell'appaltatore della pianificazione degli interventi (per ogni mancata comunicazione)	22.2	Euro 200,00
Inadempienze rilevate tipo false comunicazioni riscontrate dalla DL o dal CSE (per ogni inadempienza)		Euro 200,00
Mancata o falsa comunicazione da parte dell'Appaltatore del TDL		Euro 100,00
Mancato rispetto dei termini di fine lavori del singolo ODS (per ogni giorno di ritardo)		Euro 200,00
Non continuità nell'esecuzione delle opere		Euro 200,00
Mancata consegna di tutte le dichiarazioni di conformità e delle documentazioni richieste e prevista dal D.M. n. 37/2008, dalla normativa applicabile e dalle norme di prevenzione incendi		100,00 € per ogni giorno di ritardo
Mancata comunicazione del nominativo del Direttore di cantiere alla stazione appaltante ed al DL	34	Euro 200,00
Mancata presenza del Direttore di cantiere in modo continuo durante i lavori (per ogni inadempienza)	34	Euro 200,00
Mancata rispetto dei piani di sicurezza, dei DUVRI e della normativa di sicurezza (per singola inadempienza)	39	Euro 400,00
Mancata comunicazione da parte dell'impresa alla stazione appaltante del CCNL applicato	39	Euro 100,00
Mancata esposizione da parte del personale dipendente del cartellino di riconoscimento in base alle norme vigenti (per ogni inadempienza)		Euro 100,00
Mancata predisposizione e consegna al responsabile di Procedimento ovvero al Direttore de Lavori e al CSE, di un eventuale piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e il Piano operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori	39	Euro 500,00
Mancata osservanza ed attuazione dei Piani per la sicurezza da parte dell'appaltatore, dipendenti o subappaltatori (per ogni inadempienza)	39	Euro 600,00
Mancata pulizia delle aree di cantiere (per ogni inadempienza)		Euro 350,00

Mancata richiesta di autorizzazione ad uso suolo pubblico (per ogni inadempienza)		Euro 400,00
Utilizzo di attrezzature e materiale di cantiere non in perfetto stato di conservazione e non idoneo all'uso (per ogni inadempienza)		Euro 350,00
Utilizzo di materiale per l'esecuzione delle lavorazioni non conforme alle caratteristiche indicate nel capitolato o non ritenute tali dalla DL (per ogni inadempienza)		Euro 250,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art.41 - Risoluzione dell'accordo quadro

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso.

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione dell'accordo quadro e del contratto specifico, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Mancato intervento in ODS di pronto intervento per eliminazione situazione di pericolo
Subappalto non autorizzato

Mancata presentazione della cauzione per l'accordo quadro
Mancata presentazione delle polizze e cauzioni richieste nel capitolato non conformi alle condizioni di ammissibilità richieste
Mancata messa a disposizione delle squadre operai nei limiti minimi indicati dal capitolato
Mancata messa a disposizione delle figure professionali per ogni squadra tipo
Mancato rispetto di quanto offerto dalla ditta in sede di offerta

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo e del contratto specifico con le medesime conseguenze sopradescritte nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l'accordo quadro;
2. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;
3. in caso di cessione totale o parziale dell'accordo quadro;
4. d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta firmataria l'accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
5. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
6. sospensione o rallentamento delle prestazioni negli appalti derivanti dal presente accordo quadro;
7. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella stessa;
8. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgo n. 81/2008 e s.m.i. nei diversi cantieri attivati;
9. mancato rispetto di quanto offerto dalla ditta in sede di offerta per l'accordo quadro.
10. mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta Consegna Generale dei Lavori,
11. mancata consegna del Piano Operativo della Sicurezza – POS – entro i termini prescritti;
12. emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e criminale in genere nella ditta Appaltatrice, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. 252/1998;
13. inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile, ove previsti

14. frode nell'esecuzione dei lavori;
15. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
16. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
17. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
18. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
19. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del lavoro;
20. mancato invio del documento di Programmazione Giornaliera degli Interventi (PGI) o falsa comunicazione per un numero di volte superiore a 5 anche non consecutive;
21. Il contratto è altresì risolto in caso di mancata consegna del piano Operativo di Sicurezza entro 30 giorni dall'aggiudicazione costituisce motivo per la risoluzione in danno per inadempimento dell'impresa.

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell'accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R o PEC e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà siglare l'accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l'accordo.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati ed in essere alla data in cui è dichiarata.

Art.42 - Recesso dall'accordo quadro

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'accordo quadro previo pagamento dei lavori eseguiti nell'eventuale appalto specifico in corso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

Art.43 - Riserve e reclami - Procedimento iscrizione riserve

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art.44 - Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art.45 - Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei singoli lavori appaltati comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5 ed il 15% di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della

predetta misura percentuale. Per la definizione dell'accordo bonario trova applicazione l'art. 205 sopraccitato.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante

Art.46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u), art. 20 comma 3 e art. 26 comma 8 del D Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, oltre alle bretelle fluorescenti prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, un indumento (maglia o giubba) di uguale colore per tutti gli operatori della stessa Ditta, con idoneo taschino nel quale esporre in forma visibile l'apposita tessera di riconoscimento impermeabile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la relativa posizione previdenziale e data di assunzione, recante la denominazione dell'Impresa di appartenenza del soggetto occupato in cantiere e, se trattasi di ditta subappaltatrice, gli estremi di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera visibile. Il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili) nonché i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri sono soggetti agli stessi obblighi e debbono provvedervi in proprio, indicando il nominativo del committente. Altresì deve essere sempre disponibile, per tutte le ditte operanti in cantiere, che occupino manodopera extracomunitaria, fotocopia a colori del Permesso di Soggiorno.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto .

In ogni momento e nel rispetto della disciplina in materia di privacy, il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori di fornire le scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro riferite ai lavoratori impegnati nell'appalto ai fini dei controlli inerenti la responsabilità solidale; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel Libro Unico del Lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ogni violazione alla presente disposizione, in capo al datore di lavoro e accertata dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione o dal Responsabile del Procedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore da trattenere sul primo certificato di pagamento successivo. Il lavoratore munito della stessa tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u), art. 20 comma 3 e art. 26 comma 8 del D Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché dell'art. 5 della Legge n. 136 l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, oltre alle bretelle fluorescenti prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, un indumento (maglia o giubba) di uguale colore per tutti gli operatori della stessa Ditta, con idoneo taschino nel quale esporre in forma visibile l'apposita tessera di riconoscimento impermeabile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la relativa posizione previdenziale e data di assunzione, recante la denominazione dell'Impresa di appartenenza del soggetto occupato in cantiere e, se trattasi di ditta subappaltatrice, gli estremi di autorizzazione del subappalto. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera visibile. Il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili) nonché i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri sono soggetti agli stessi obblighi e debbono provvedervi in proprio, indicando il nominativo del committente. Altresì deve essere sempre disponibile, per tutte le ditte operanti in cantiere, che occupino manodopera extracomunitaria, fotocopia a colori del Permesso di Soggiorno.

Art.47 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e s.m.i ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art.48 - Osservanza delle norme del Protocollo di Legalità

L'impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 05/10/2022 tra l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Prato ed il Comune dei Prato e recepito con Direttiva n. 2 del Segretario Generale del Comune di Prato del 19/10/2022.

Relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 (per i quali la legge 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori), l'impresa aggiudicataria deve comprovare l'avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte in White List ma inserite nell'elenco dei richiedenti iscrizione, il Comune provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia.

Per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici di importo superiore a € 250.000,00, l'appaltatore deve individuare un "Referente di cantiere", incaricato di redigere il "settimanale di cantiere". Quest'ultimo deve contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa, per la settimana di riferimento, a:

- a) opera da realizzare;
- b) appaltatore, subcontraenti ed ogni altro operatore economico inseriti nella filiera delle imprese relativa all'opera da realizzare;
- c) automezzi e macchine operatrici utilizzati a qualsiasi titolo dall'appaltatore, dai subcontraenti e da eventuali altri soggetti che opereranno o accederanno in cantiere;
- d) altri automezzi che a qualsiasi titolo accederanno al cantiere;
- e) i nominativi dei dipendenti dell'appaltatore e di ogni altro operatore economico – compresi i titolari di partita IVA senza dipendenti – che saranno impegnati nelle lavorazioni o comunque opereranno in cantiere.

Le informazioni di cui al comma precedente devono essere raccolte e trasmesse settimanalmente a cura del "Referente di cantiere", entro le ore 12:00 del venerdì e con riferimento alla programmazione della settimana successiva, alla Prefettura di Prato ed alle Forze di Polizia, utilizzando a tal fine i recapiti che verranno indicati dalla Prefettura.

In caso di variazione intervenute nel corso della settimana di riferimento, le stesse dovranno essere immediatamente comunicate con le medesime modalità di cui al punto precedente.

L'impresa aggiudicataria dovrà rendere apposite dichiarazioni sostitutive come dai seguenti modelli:

Clausola nr. 1: *"Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Le ipotesi gravi di reato, ivi richiamate, saranno comunque oggetto di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio".*

Clausola nr. 2: *"Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale".*

Art.49 - Osservanza del Codice di Comportamento

L'impresa aggiudicataria dichiara di aver preso visione e di attenersi alle disposizioni del Codice di Comportamento del Comune di Prato, approvato con D.G.C. n. 343 del 23/11/2021.

Art.50 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art.51 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art.52 - Riprese fotografiche, audio e video

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare fotografie, audio, video relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori. L'esecuzione di fotografie, audio, video relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione può essere effettuata solo tramite benestare della Committente ai soli fini dell'esecuzione delle opere commissionate.

Art.53 - Tribunale competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Prato. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art.54 - Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici

La ditta aderente all'accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria di appalti specifici prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro e alla conclusione degli appalti specifici da esso derivanti qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o

dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Art.55 - Prescrizioni di carattere ambientale

La Committente è orientata alla prevenzione dell'inquinamento ed alla gestione degli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività ed ha pertanto definito una politica ambientale, e relative modalità di gestione per il controllo degli impatti ambientali, anche quando essi siano generati dalle attività svolte operativamente dalle Ditte appaltatrici.

Nell'esecuzione del contratto saranno applicati i criteri contenuti nei capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e ai criteri "3.1.2-Macchine operatrici" e "3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori" dell'Allegato "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI" al DM 23 Giugno 2022.

Le ditte che si trovano ad operare presso gli immobili gestiti dalla stazione appaltante, sono tenute inoltre al rispetto delle seguenti regole:

- le ditte che dovessero utilizzare prodotti chimici, sono obbligate categoricamente, a fornire schede di sicurezza degli stessi;
- è fatto assoluto divieto di versare alcun prodotto negli scarichi della rete fognaria;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività specifica della ditta esterna è a carico della stessa; inoltre eventuali depositi temporanei dei rifiuti all'interno delle aree di cantiere devono essere preventivamente concordate con il Direttore dei Lavori ed opportunamente segnalate con apposita cartellonistica;
- durante lo svolgimento dei lavori devono essere minimizzate la produzione di polveri/emissioni o di rumori molesti;
- in caso si verificano situazioni anomale la ditta esterna è tenuta ad informare tempestivamente il Direttore dei Lavori. Nel caso di affidamento in subappalto, la ditta appaltatrice è comunque garante nei confronti della Committente, del rispetto delle suddette regole, ed è tenuta ad informare la ditta subappaltatrice.

E' facoltà della Amministrazione appaltante richiedere la documentazione comprovante il corretto smaltimento dei rifiuti ed il rispetto delle disposizioni legislative nell'ambito ambientale.

Art.56 - Videosorveglianza – informativa ai dipendenti

In ottemperanza alle disposizioni della normativa in tema di privacy, si segnala che alcune delle aree oggetto di intervento sono soggette a videosorveglianza e che le registrazioni sono effettuate dalla Committente per fini di sicurezza e tutela del patrimonio.

Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale dipendente ed eventuali subappaltatori di quanto sopra.

Art.57 - Modalità di appalto

Il presente accordo quadro sarà aggiudicato con la procedura negoziata e con applicazione del minor prezzo.

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

NORME TECNICHE

Art.58 - Disposizioni generali

- 1) Nella presente parte sono contenute, per categoria di lavoro, le descrizioni dei materiali, delle lavorazioni, dei mezzi d'opera, con dettagli tecnici e specifiche relative alle diverse lavorazioni da attuare nel corso degli interventi manutentivi in appalto; lo scopo è di poter dare completamente ultimate a perfetta regola d'arte le opere costituenti l'oggetto dei singoli interventi.
- 2) Costituiscono parte integrante della presente parte, i documenti elencati all'art. 6;
- 3) Nelle descrizioni delle singole lavorazioni sono richiamati inoltre, leggi, decreti, circolari, normative tecniche, alle quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi, costituendo esse parti ed oneri di contratto, pur se non ad esso materialmente allegati.
- 4) Dette disposizioni non escludono eventuali altre norme o modifiche non richiamate e nel frattempo intervenute o che dovessero intervenire prima dell'avvenuto collaudo definitivo dell'intera opera oggetto dell'accordo quadro.
- 5) Per tutto quanto non eventualmente specificato nelle pagine seguenti, descrittive e grafiche, si farà riferimento ai metodi costruttivi generali e particolari, alle forniture ed alle opere di completamente impiegati negli interventi di recente esecuzione dalla Committente, metodi ai quali, in ogni caso, l'Appaltatore dovrà adeguarsi.
- 6) Per ciò che riguarda i metodi esecutivi, si richiamano, ad integrazione della presente descrizione, tutte le precisazioni e le norme contenute nel Capitolato Speciale, nell'Elenco prezzi e nelle norme tecniche applicabili, che, anche se non materialmente allegate, fanno comunque parte integrante del presente fascicolo.
- 7) Qualora nella declaratoria di ciascuna opera della presente descrizione fossero comprese forniture e/o lavorazioni per le quali esistono nell'Elenco Prezzi di cui al presente accordo quadro minimi di misurazione e/o coefficienti correttivi, l'impresa dovrà tenerne conto solo ed esclusivamente nella formazione del prezzo offerto.
- 8) Nel prezzo a misura per opere compiute sono compresi tutti i lavori principali ed accessori. Sono inoltre comprese se non espressamente escluse, tutte le assistenze, murarie, scavi e reinterri ed ecc. che si dovessero rendere necessarie per dare l'opera finita.
- 9) Di tutti i manufatti impiegati nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà preventivamente fornire e installare (se richiesto dalla D.L.) un campione del quale, verificata la idoneità ad assolverne il compito e la rispondenza con le descrizioni del presente fascicolo, il Direttore Lavori, sentito il Progettista, potrà approvarne o meno l'utilizzazione.
- 10) Tutti i materiali e i manufatti, dovranno essere conformi alle norme UNI, e in mancanza, alle norme ASTM, DIN, AFNOR, ISO, ecc.

Art.59 - Disposizioni particolari

Nelle forniture e prestazioni descritte nel presente documento, devono essere compresi e compensati:

- a) la fornitura e l'installazione di tutti materiali, i noli, i trasporti e le provviste, nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola in tutte le parti, compresi i necessari ripristini dello stato di fatto. Sono comprese se non espressamente escluse le assistenze di qualsiasi genere (murarie, da fabbro, scavi e reinterri, ecc.) dovessero essere necessarie a dare l'opera completa, finita e totalmente usufruibile da parte della stazione appaltante;

- b) le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili, delle apparecchiature, ecc. necessarie per l'esecuzione dei lavori e per le prove di collaudo; l'uso di idonee attrezzature e macchinari di cantiere, nonché l'allestimento di tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori richiesti dalla normativa vigente, dalla D.L. ed eventualmente dal CSE;
- c) Eventuali Autorizzazioni presso enti terzi, con l'eventuale presentazione di allegati, ed ancora: l'uso di locali per il ricovero e la buona conservazione delle apparecchiature con relativa sorveglianza;
- d) smantellamento e conferimento alle discariche autorizzate di tutti i manufatti e/o materiali che vengono sostituiti, di tutti i materiali di risulta e di tutti i detriti delle varie lavorazioni, nel rispetto delle norme igieniche ed antinquinamento, intendendosi compreso ogni onere relativo: l'abbassamento, il carico, il trasporto e lo scarico unicamente alle discariche autorizzate. Il corrispettivo dovuto alle discariche stesse per il conferimento dei materiali, documentato alla Direzione Lavori con le ricevute di pagamento, sarà compensato con i corrispondenti prezzi del sopraccitato "Elenco Prezzi";
- e) Sono inoltre a carico dell'assuntore ed a sue spese, l'eventuale dimensionamento delle strutture, sia in calcestruzzo che in ferro, definito con la D.L. da eseguirsi secondo la normativa vigente, da un tecnico strutturista nominato e compensato dall'Appaltatore a cui verrà affidata anche la Direzione Lavori delle strutture, comprese le denunce e le certificazioni di legge presso gli organi competenti, comprese le prove sui materiali e quant'altro richiesto in fase di collaudo delle opere; gli oneri derivanti dalla progettazione esecutiva completa delle opere, comprese tutte le spese e le denunce, le prove e l'esecuzione dei collaudi, escluso l'onorario del collaudatore che verrà nominato dalla Stazione Appaltante;
- f) Nell'esecuzione di qualsiasi opera interessante il suolo ed il sottosuolo l'Impresa dovrà prendere tutte le cautele ed accorgimenti tecnici necessari atti ad evitare cedimenti dell'eventuale corpo stradale e delle strutture adiacenti e danni agli impianti in esso passanti, garantendone sempre il loro funzionamento. L'Impresa è inoltre tenuta all'accertamento di eventuali impianti esistenti sull'area in appalto, provvedendo allo spostamento provvisorio per l'esecuzione dei lavori ed al successivo ripristino previa autorizzazione delle Società proprietarie degli impianti stessi;
- g) L'Appaltatore dovrà osservare, e fare osservare ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere e di antinfortunistica, seguendo, per quanto di sua competenza, le indicazioni e le prescrizioni dettate dai Decreti Legislativi 81/2008 e loro successive modificazioni e da quanto previsto nel DUVRI o nel PSC Piano della sicurezza. Nell'esecuzione di qualsiasi opera interessante il suolo e sottosuolo l'Appaltatore dovrà prendere tutte le cautele ed accorgimenti tecnici necessari atti ad evitare cedimenti dell'eventuale corpo stradale e strutturale adiacente, e danni agli impianti in esso passanti, garantendo sempre il loro funzionamento. L'impresa è inoltre tenuta all'accertamento di eventuali impianti esistenti sull'area oggetto delle operazioni previste in appalto, provvedendo - se occorresse - o spostamento provvisorio per l'esecuzione dei lavori ed al successivo ripristino previa autorizzazione delle Società o degli Enti proprietari degli impianti stessi.
- h) L'appaltatore deve tenere conto che i lavori alla medesima affidati si eseguono in ambiti abitati e pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera, senza che nulla gli sia dovuto in quanto già compensato nei prezzi per opere compiute dei listini citati, tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione l'incolumità fisica degli inquilini, rimanendo la stessa unica responsabile della sicurezza e di possibili

a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature;

i) La quotidiana pulizia dei luoghi abitati e di passaggio per tutta la durata del cantiere e la perfetta pulizia dei siti ad opere ultimate;

j) La Ditta Appaltatrice nel caso in cui durante le lavorazioni dovesse rinvenire manufatti, isolamenti e quant'altro con probabile presenza di amianto è tenuta ad interrompere le lavorazioni ed ad avvisare immediatamente il Direttore Lavori e (se previsto) il Coordinatore in fase di Esecuzione;

k) Nel caso in cui l'appaltatore fornisca e posi materiali e manufatti non conformi alla normativa vigente ed a quanto specificato nel presente capitolato, è tenuto a sostituirlo immediatamente a sue spese, e sarà ritenuto responsabile di tutti i danni che dovessero derivare dal montaggio di materiale non conforme.

Le forniture e lavorazioni sopra descritte saranno compensate, ove previste, in conformità all'Elenco Prezzi di cui sopra, non sono invece compensate - ovvero sono da aggiungere - le forniture, la posa e le lavorazioni attinenti i costi della sicurezza.

Art.60 - Norme sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto specifico, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti con particolare riferimento a quanto previsto dal DM 23 Giugno 2022 e s.m.i. nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale.

Per la scelta dei materiali da impiegare nell'esecuzione dell'appalto si richiama il punto 2.5 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE dell'Allegato "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI" al DM 23 Giugno 2022.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della Direzione lavori e fornite dal produttore.

Dopo la posa in opera, la Direzione Lavori potrà disporre l'esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l'accettazione delle lavorazioni eseguite. L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è disciplinata da quanto previsto all'art. 167 commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento Appalti D.P.R. 207/2010. Nel caso di impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti dall'art. 167 commi 5 e 6 del Regolamento appalti. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I prezzi riportati nel Listino Prezzi di riferimento, sono per somministrazione di materiali e manufatti resi franco cantiere a piè d'opera, per quantitativi di qualsiasi entità comprendenti la fornitura (in sacchi carta, involucri, contenitori, gabbie, imballaggi, rotoli, fusti pani, ecc.) lo scarico e l'eventuale trasporto o deposito in luogo protetto (per materiali deperibili), l'insilamento, l'accatastamento, i cali e sfridi normali di trasporto o rotture o danneggiamenti verificatisi durante le operazioni di cui sopra, le spese generali e l'utile dell'Imprenditore. I prezzi sono riferiti a materiali interi, nuovi, sani, d'ottima qualità, di primo impiego e rispondenti alle caratteristiche tecniche, meccaniche, chimiche, stabilite dalle prescrizioni contrattuali e comunque conformi alla consuetudine commerciale.

I materiali devono essere del tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore come da prescrizioni contrattuali o da richiesta della Direzione Lavori. I materiali e i manufatti in genere occorrenti per la costruzione delle opere potranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati. Per tutti i materiali e manufatti l'impresa è tenuta ad uniformarsi ai tipi unificati di cui all'elenco dell'Ente Nazionale Unificazione (UNI).

Gli sfridi, avanzi e parti non utilizzate si intendono sempre compresi nel prezzo di valutazione corrisposto.

Qualora previsto dalle normative vigenti sarà obbligatorio utilizzare materiali e manufatti in possesso di marcatura CE; in alternativa, si utilizzeranno materiali e manufatti in possesso di certificazione di qualità come I.I.P., ITC-CNR e soprattutto EN ISO 9000 e successivi o prodotti da industrie certificate EN ISO 9000 e successivi. In ogni caso i materiali dotati di marcatura CE saranno da preferire.

Mano d'opera

Le tariffe comprendono la retribuzione come da contratti di lavoro, i contributi previdenziali ed assicurativi, gli oneri gravanti per legge, per contratti nazionali, per accordi provinciali integrativi, la dotazione dei normali attrezzi ed utensili di lavoro, i mezzi di protezione e di sicurezza individuali e collettivi, le spese generali e l'utile dell'Imprenditore, il suo personale tecnico per assistenza e direzione. Le tariffe valgono per ogni ora o frazione (non inferiore a mezz'ora) di effettiva prestazione ad economia ordinata dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed effettuata in orario normale di lavoro nell'ambito territoriale del Comune nel quale i lavori sono appaltati; la prestazione in orario extra normale comporta un ordine specifico e verrà retribuita applicando le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro. Gli importi e le incidenze di mano d'opera indicate nei lavori ed opere compiute, nell'elenco prezzi di cui sopra è già comprensivo delle spese generali e degli utili.

Noli e trasporti

I noli ed i trasporti devono essere espressamente richiesti come tali con ordine di servizio dalla Direzione Lavori e sono riconosciuti soltanto quando non siano compresi e compensati nei prezzi delle singole opere o prestazioni e/o non siano compresi negli obblighi contrattuali per l'effettuazione di tali opere o prestazioni o quando – per taluni casi – già compresi nei costi della sicurezza previsti per determinate sub-tipologie di lavorazioni. I noli ed i trasporti si considerano per il solo tempo di servizio effettivo, ad ora od a giornata di 8 ore: essi si considerano dal momento in cui l'oggetto del nolo o del trasporto viene messo a disposizione del Committente, in condizione di prestare il servizio od il trasporto, fino al momento in cui nolo o trasporto sono giunti al termine del periodo per cui sono stati richiesti. I prezzi dei noli comprendono i trasporti dalla provenienza al cantiere, all'inizio e dal cantiere alla destinazione, al termine della prestazione. I prezzi dei noli e dei trasporti comprendono le operazioni di montaggio e smontaggio, le operazioni per mettere l'oggetto

del nolo in condizioni di pieno, efficiente servizio, ad eccezione dei basamenti fissi la cui costruzione sia necessaria per l'effettuazione del servizio stesso. I prezzi dei noli e dei trasporti comprendono le spese generali e l'utile dell'Imprenditore. Basamenti fissi, già esistenti ed utilizzati dalla apparecchiatura data a nolo, non danno luogo a compensi. Il montaggio delle gru a torre non è compreso nei prezzi di noleggio.

Quando gli oggetti, per i quali si riconosce il compenso del nolo, vengano rimossi dal luogo del primo impiego o vengano spostati dall'ambito del cantiere o del gruppo di cantieri facenti parte di unico contratto, si considera la prosecuzione ininterrotta del nolo per la totalità o per la sola parte riutilizzata; in ogni caso la mano d'opera occorrente per successivi montaggi e smontaggi e le spese in genere per trasferimento e reimpiego vengono compensate a parte in base ai prezzi di elenco. Nel caso di ponti e cesate che debbano essere eretti e per quali corre il compenso del nolo, l'Appaltatore deve provvedere a sue cure e spese alla richiesta di licenza per occupazione di suolo pubblico, ed al pagamento del relativo canone.

Nolo di legnami per puntellazioni, armature, ecc.

Si valuta a metro cubo di legname dato a nolo, misurato in opera, dal momento in cui la struttura (o parte di essa se il montaggio avviene in più tempi) è compiuta, fino a quando la Direzione Lavori ordina la sua cessazione. Il nolo di legname si computa a mese (per il 1° mese di nolo) ed a quindicina per proroghe successive. Il prezzo con cui viene compensato il nolo comprende, oltre al trasporto a e da cantiere (quando esso sia necessario), sfrido di lavorazione, intestatura e tagli, deperimento nel tempo, eventuali rotture in fase di armo e disarmo; il prezzo, quando sia espresso in percentuali, è riferito al prezzo pieno di elenco per materiale nuovo, che deve pertanto essere in perfette condizioni di consistenza e di efficienza con facoltà, per la Direzione Lavori, di rifiutare il legname che non presentasse i requisiti richiesti. Per noli di lunga durata, la somma delle percentuali applicate non può superare, complessivamente e per la stessa partita, il 90% del prezzo di fornitura: raggiunta tale percentuale, non si fa più luogo a riconoscimento di compenso per il nolo, restando il legname di proprietà dell'Appaltatore che deve provvedere comunque al disfacimento della struttura ed all'allontanamento del materiale residuo. Chiodi, staffe, grappe, ecc. impiegati nell'esecuzione delle strutture cui il nolo si riferisce vengono compensati come materiali in fornitura a prezzi di elenco. La mano d'opera occorrente per il montaggio e smontaggio delle strutture, non è compresa nel prezzo del nolo.

Nolo di cesate

Esso viene riconosciuto soltanto quando l'onere relativo non sia compreso negli obblighi dell'Appaltatore e quando la Direzione Lavori ne abbia dato espresso ordine; non si considera il nolo di cesate, ma il solo nolo del legname, quando esso sia completamente o parte integrante di ponte esterno di facciata. Il prezzo del nolo di cesata comprende gli oneri sopraccitati per il nolo di legname ed, inoltre, la mano d'opera per montaggio e smontaggio, la formazione di portone apribile, con o senza portello, i chiodi, grappe, staffe, catenacci e serrande (per il portello), l'illuminazione con fanali di segnalazione nelle ore notturne. La cesata si misura a metro quadrato di superficie verticale effettiva (lunghezza per altezza), intendendosi il portone ed il portello compresi e compensati nel prezzo.

Nolo di ponti interni in legno

Valgono, per quanto applicabili, le norme sopraccitate per il nolo di legname. Essi vengono eseguiti in locali interni per un'altezza netta tra pavimento e soffitto di m. 4,50; i prezzi di elenco comprendono gli oneri generali sopra riportati per il nolo di legname e comprendono la prestazione di mano d'opera per montaggio e smontaggio, piano di lavoro continuo in tavole da ponte da 50 mm. I ponteggi si misurano in proiezione orizzontale del piano di lavoro.

Nolo di strutture tubolari in ferro

Per l'esecuzione di opere provvisoriale, quali ponti esterni, interni, trabattelli, castelli, impalcature varie, ecc., vengono impiegati tubi in acciaio, di lunghezze varie, diametro esterno 46 mm (o maggiore), collegabili con morsetti e corredati da elementi accessori (basette, ruote, spinotti), oppure tubi in acciaio collegati fra loro a cavalletti con elementi diagonali di irrigidimento, collegabili fra loro ad innesto e corredati da elementi accessori (basette, ruote, ecc.); il materiale deve essere in perfetto stato di conservazione, con verniciatura. I materiali metallici (tubi o cavalletti), possono essere dati a nolo a piè d'opera o montati. I tubi in acciaio sono noleggiabili a metro lineare; i morsetti, le ruote, le basette sono contabilizzate a numero; si può anche stabilire il nolo a giunto-tubo, cioè a giunto corredato dalla normale dotazione media di tubo, occorrente per il montaggio delle varie strutture.

I cavalletti sono noleggiati a numero. I prezzi di nolo sono mensili e si applicano anche a frazione di mese, considerato per metà i noli fino a 15 gg. e per intero da 16 gg. in poi.

Nolo di ponteggio esterno in ferro

Esso viene eretto con impiego di elementi in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto di tecnico qualificato, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di montanti verticali, collegamenti orizzontali e diagonali di irrigidimento, di basette, spinotti, compreso piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm, con parapetto, fermapiede e collegamento di messa a terra con corda di rame di adeguata sezione realizzato secondo quanto prescritto dalle norme CEI; il prezzo comprende ogni somministrazione necessaria di struttura tubolare, legname in tavole da 50 mm sane, ben conservate e reggiate o elementi metallici traforati, tavole da 25-30 mm per eventuali collegamenti e complementi non portanti e quant'altro occorrente per il montaggio del ponte; comprende altresì gli oneri propri del materiale metallico e del legname, come visto in precedenza, la prestazione di mano d'opera per il montaggio e smontaggio, le opere di predisposizione, in quanto occorrenti, ed il servizio di segnali luminosi nelle ore notturne. Il ponte esterno viene misurato a metro quadrato in proiezione verticale di facciata (lunghezza per altezza); la lunghezza è pari allo sviluppo della facciata, esclusi sopravanzanti laterali, balconi sporgenti di qualsiasi dimensione, sporgenze e rientranze quando queste siano inferiori a m 0,80; l'altezza viene misurata da piano terra (quota dello spiccatto marciapiede esterno) al piano gronda (quota dell'estradosso di gronda) aumentata di m 1,20; in caso di totale assenza di gronda sarà considerato l'estradosso dell'ultimo impalcato, con il previsto aumento sopra indicato; nel prezzo del ponte sono comprese le protezioni con teli di plastica, stuoie o similari e la prescritta messa a terra. Qualora nell'ambito di uno stabile o di più stabili adiacenti e/o consecutivi o comunque ad una distanza fino a m 100 (anche se con attraversamento di strade, piazzuole, viali, spazi verdi, ecc.) facenti parte del medesimo appalto si rendesse necessario lo spostamento del ponteggio in tempi consecutivi, lo stesso sarà compensato, limitatamente alle nuove installazioni, con il prezzo del nolo per i mesi successivi oltre il primo, a cui sarà aggiunto quanto previsto nell'articolo d'elenco per lo smontaggio, lo spostamento e il rimontaggio.

Il castello di servizio viene anch'esso misurato a metro quadrato in proiezione verticale di facciata; per essere considerato tale esso deve avere, oltre ai requisiti per svolgere tali funzioni, dimensioni in pianta non inferiore a m 3,60x3,60, in caso contrario viene compensato come il ponteggio fisso di facciata.

Nell'esecuzione del ponte esterno e del castello di servizio devono essere tassativamente rispettate le norme vigenti in materia antinfortunistica.

Nolo di autoscala e piattaforma di lavoro: vengono noleggiate a giornata intera. Nel nolo per ogni giorno sono compresi i trasporti a e da cantiere all'inizio e al termine del nolo, i permessi comunali e l'assistenza continua per tutta la giornata lavorativa di un addetto alla manovra. Detti mezzi, come il loro impiego, devono rispettare le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

Nolo di macchinari

I macchinari dati a nolo, sia fermi che funzionanti, devono essere in ottimo stato di conservazione e consistenza, in grado di funzionare. Il nolo decorre dal momento in cui il macchinario viene messo a disposizione della Direzione Lavori fino al momento in cui esso viene disdetto; nel caso di nolo misto (macchina ferma e funzionante), sempreché la Direzione Lavori ordini il suo mantenimento in cantiere per previste ulteriori esigenze, si considera il nolo della macchina ferma, aggiungendo, per le ore (interesse) di effettivo funzionamento, la differenza di nolo.

Nel prezzo del nolo dei macchinari si intendono compresi e compensati il trasporto a e da cantiere (salvo le esclusioni specifiche, indicate in elenco) all'inizio e al termine del nolo, la manutenzione, le riparazioni, le sostituzioni di parti della macchina o della macchina stessa in caso di guasti irreparabili; il nolo si considera cessato durante il tempo di indisponibilità per le riparazioni o sostituzioni parziali o totali, in ragione di 1/8 del nolo giornaliero della macchina ferma per ogni ora.

Nel prezzo del nolo di macchinari funzionanti, oltre a quanto visto sopra, sono compresi i consumi di energia elettrica, carburante o combustibile occorrenti per il loro funzionamento, di olio, lubrificante, grasso, cartucce di accensione ed accessori in genere quali dischi abrasivi e da taglio, punte di ferro o al widia, elettrodi, ecc.: inoltre la prestazione, quando occorre, non continuativa, per la loro messa in marcia e controllo durante il funzionamento; per i macchinari che richiedono una prestazione continua di personale addetto alla guida od alla manovra, tale prestazione è compresa nel prezzo del nolo.

Il tempo minimo del nolo è di 1 giorno intero di 8 ore per macchina ferma e di 1 ora intera per macchina funzionante. Le frazioni di giornata o di ora si considerano come giorno ed ora interi.

Nell'impiego dei macchinari devono essere tassativamente rispettate le norme vigenti in materia antinfortunistica.

Trasporto con automezzi

Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante: nel secondo caso il prezzo del nolo viene differenziato per i diversi tipi di automezzo a seconda della portata utile. Valgono tutte le prescrizioni viste in precedenza per il nolo di macchinari funzionanti che richiedono la prestazione continuativa dell'addetto alla manovra. Qualora le dimensioni d'ingombro e la natura del materiale da trasportare comportino un carico inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si fa luogo a riduzione di prezzo. Nel caso di prestazione mista di macchinario fermo e funzionante, al nolo giornaliero per macchina ferma, si somma il nolo orario per macchina funzionante depurato della quota già corrisposta per nolo di macchina ferma.

Art.61 - valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art.62 - valutazione dei lavori a corpo

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi non sia ritenuta opportuna dalle parti, le

stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.

Art.63 - valutazione dei lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del Regolamento generale.

Art.64 - descrizione delle lavorazioni

Nell’ambito del patrimonio gestito dalla azienda trattasi di interventi di Manutenzione Ordinaria e programmata secondo le modalità descritte nel Capitolato Descrittivo Prestazionale – Titolo I, atti a ripristinare le caratteristiche di usufruibilità, sicurezza e durabilità degli immobili oggetto del contratto. Inoltre trattasi di interventi manutentivi che per gli effetti di vetusta, degrado e mancata manutenzione sono indirizzati a raggiungere le condizioni di salubrità e igienicità più aderenti agli attuali standard abitativi.

Le lavorazioni potranno essere svolte sia nelle aree comuni dei fabbricati sia coperte che scoperte, che all’interno dei fabbricati e/o realtà produttive a seconda delle esigenze degli interventi richiesti ed in particolare:

- accessi, strade carrabili, cortili, posteggi e percorsi pedonali;
- giardini, aree verdi e boschive, cortili;
- parti comuni di edifici ad uso promiscuo;
- seminterrati e aree limitrofe;
- terrazzi, tetti e sottotetti ;
- magazzini, depositi, autorimesse;
- edifici ad uso civile o ad esso assimilabile;
- edifici ad uso ufficio, uffici tecnici, etc.
- spogliatoi, servizi igienici, locali di servizio ed accessori;
- locali tecnici e di servizio;
- alloggi ed unità immobiliari differenti;

Nell’esecuzione del contratto si applicano i criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori” dell’Allegato “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

Gli interventi manutentivi, da eseguire, comprendono in particolare:

OPERE DA FABBRO

Si intendono per opere da fabbro tutti gli interventi relativi fornitura e posa di serramenti e manufatti in genere metallici, alla riparazione di serramenti e manufatti metallici all'interno degli alloggi o nelle parti comuni dei fabbricati, la fornitura e posa di accessori e ferramenta. Sono compresi e compensati nei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi, l'utilizzo di tutte le attrezzature occorrenti, l'impiego di materiali di primaria qualità, le assistenze (murarie, scavi e reinterri, da fabbro e ecc.) se non espressamente escluse.

Le categorie principali di intervento sono le seguenti:

- fornitura e posa di serramenti esterni negli alloggi
- fornitura e posa di serramenti esterni ed interni nelle parti comuni
- revisione e/o riparazione di serramenti esterni negli alloggi
- revisione e/o riparazione di serramenti esterni ed interni nelle parti comuni
- revisione, riparazione e o sostituzione di cancellate, cancelli, porte cellette immondezze, sportelli pattumiera ecc.

MATERIALI E MANUFATTI

Le lamiere ed i profili da impiegare, siano essi di ferro nero o zincato o di altro materiale, devono essere di ottima produzione, nuovi, ben conservati, con i contorni netti, non slabbrati, senza ammaccature o piegature sui piani e sulle coste; la composizione del materiale metallico non deve presentare alcun degrado, e nei casi ove lo si richieda, dovrà essere esibito il certificato di collaudo della partita.

Le dimensioni e gli spessori devono corrispondere alle prescrizioni contrattuali o della Direzione Lavori, i pesi unitari sono quelli delle relative Tabelle allegate in calce.

I manufatti in ferro o metallo per i vari tipi di opere compiute ed infissi devono rispondere in generale ai requisiti di ottima fattura e robustezza quali richiesti dalle caratteristiche intrinseche degli infissi in ferro e metallo. Valgono pertanto le prescrizioni di cui agli accessori metallici del Capo I - Materiali - Opere da falegname - con la specificazione che, per le varie opere in metallo, le dimensioni, i pesi e la conseguente resistenza devono essere superiori a quelli per gli infissi in legno.

LAVORI ED OPERE COMPIUTE

I prezzi di elenco per le opere compiute comprendono la fornitura al piano di posa dei materiali, manufatti, accessori e lavorazioni occorrenti per confezione, montaggio ed assicurazione in opera, nonché la mano d'opera dello specialista e suo aiutante. Dai prezzi di elenco sono escluse le eventuali prestazioni di assistenze murarie che se necessarie saranno compensate a parte. Per tutti gli infissi è prescritto l'impiego di materiale nuovo e di ottima qualità, privo in modo assoluto di imperfezioni palesi ed occulte.

I vari materiali e manufatti devono essere consegnati franco cantiere su automezzo, completi di eventuali protezioni, imballi ed altro per evitare, durante il trasporto da stabilimento, qualsiasi danneggiamento che, qualora si verifici, è a carico della Ditta, appaltatrice della fornitura.

Le strutture in carpenteria metallica, sia di grande che di piccola mole, devono essere lavorate e montate (imbullonate o saldate) nel rispetto assoluto delle dimensioni e misure risultanti dai disegni

esecutivi approvati; se le strutture sono composte mediante bulloni, i relativi fori devono essere posizionati in modo esatto ed i bulloni impiegati devono essere nuovi, perfettamente sani e regolari; se le strutture sono composte mediante saldature, le parti a contatto devono essere esattamente dimensionate e combacianti; le saldature devono essere regolari e prive di tratti mancanti del dovuto ricoprimento.

Gli infissi in ferro dei vari tipi devono corrispondere esattamente a quanto concordato con la D.L.

I singoli elementi devono essere tagliati e composti in modo assolutamente preciso, con esclusione di qualsiasi difetto di lavorazione e montaggio, gli accessori in ferro e/o metallo devono essere di ottima fattura, di tipo robusto ed idoneo alle rispettive funzioni.

I serramenti per finestre e porte in profilati normali, ferro-finestra, tubolari, devono avere battute semplici o doppie secondo i tipi, a perfetta tenuta di acqua, forniti di gocciolatoi, bacinelle, scivoli, ed in genere di ogni provvidenza idonea ad evitare l'ingresso dell'acqua o quanto meno a favorire il suo regolare allontanamento. Gli infissi eseguiti con profili zincati o zincati dopo la lavorazione, devono garantire una robusta e duratura zincatura anche senza la protezione della verniciatura.

Inferriate, griglie, cancellate, cancelli, parapetti di balconi e scale devono rispecchiare in ogni caso i particolari esecutivi prescritti ed avere una lavorazione accurata con spianatura a mano o a macchina delle saldature, che devono risultare a livello delle superfici saldate, senza grumi, sbavature e cavernosità. Le persiane avvolgibili, le tende alla veneziana, le serrande di sicurezza devono rispondere, secondo le rispettive caratteristiche, alla loro funzione. Le portine per scarico rifiuti, le ispezioni, le porte di chiusura dei locali immondezzai, gli apparecchi convogliatori di produzione particolare o standard devono garantire il funzionamento costante e la tenuta perfetta.

Gli infissi in lega leggera di alluminio devono presentare lavorazione accuratissima e perfetta sotto ogni punto di vista e costituiti da profilati rispondenti alle norme UNI 3569-66 TA 16.

Tutti gli infissi in lega di alluminio devono avere marchiatura CE, attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da costruzione 89/106 e la norma di prodotto UNI EN 14351-1.

Dovranno pertanto essere dichiarati dal produttore, tramite ente notificato, almeno i dati di trasmittanza termica e di permeabilità all'aria.

Le classi minime di permeabilità all'Aria, tenuta all'acqua, resistenza al carico di vento e trasmittanza termica, verranno stabilite a secondo del dimensionamento dei serramenti stessi di volta in volta ed in collaborazione con la Direzione Lavori, in base alle Norme e regolamenti vigenti.

Le connessioni, i tagli, le battute, le sovrapposizioni non devono presentare alcun difetto; cerniere, maniglie, maniglioni, zoccolature, devono essere esse pure in lega leggera anodizzata.

Le superfici sono lucidate od anodizzate (conforme alle norme UNI 7796, UNI EN 3952-98, naturali o colorate (conforme alle norme UCTA 002/84); la superficie può essere a specchio o satinata, secondo richiesta; elettrocolorazione UNI EN 12206-1.

Le connessioni devono risultare mascherate od a scatto con esclusione di viti in vista; qualora fossero tollerate, dovranno essere con testa a goccia sego, con sede svasata.

I serramenti in ferro o le parti in ferro di serramenti in altro metallo vengono compensati a numero, a peso, od a superficie, esclusa la verniciatura protettiva di antiruggine dei vari tipi; però i serramenti all'atto della loro consegna in cantiere devono essere immediatamente sottoposti a preparazione del supporto con spazzolatura, raspatura, sgrassatura, disossidazione e protezione con un primo strato di antiruggine per evitare il loro degrado per effetto degli agenti atmosferici.

Se l'Appaltatore dei serramenti in ferro lo è anche delle verniciature, gli compete l'obbligo di provvedere immediatamente alla loro verniciatura; in caso contrario ha l'obbligo di preavvisare la Direzione Lavori con almeno 15 giorni di anticipo circa le consegne, onde metterla in condizione di provvedere tempestivamente alla verniciatura protettiva. Qualora i serramenti siano compensati a peso, esso viene determinato con pesata in contraddittorio per piccoli quantitativi sulla pesa di cantiere, per quantitativi superiori, alla pesa pubblica. Se gli infissi sono compensati a metro quadrato, la misurazione viene effettuata sul massimo ingombro del serramento o monoblocco in vista interna, esclusi gli eventuali coprifili e in base al minimo rettangolo retto od obliquo circoscritto al contorno dell'infisso; si escludono quindi dalla misura le zanche, staffe, telai murati sui quali viene affrancato l'infisso; il minimo di contabilizzazione è di m² 1,75 per tutti i tipi e materiali (ad anta o scorrevoli) e m² 2 per i monoblocchi (comprensivi dei cassonetti) e m² 1 per ogni lato risolto dei soli parapetti in acciaio rivestiti con pvc e con angolari regolabili.

In particolare le persiane avvolgibili e le serrande di sicurezza si misurano in base alla luce netta del vano al quale sono applicate, senza tener conto di maggiori sviluppi della corazza o del rotolo sui rulli di avvolgimento; il minimo di contabilizzazione è di m² 2 per le persiane avvolgibili e m² 3 per le serrande di sicurezza. Il minimo di contabilizzazione per la fornitura di prolunghe per i convogliatori è di m 1.

Manutenzione - In sede preliminare di gara d'appalto la Ditta concorrente deve procedere alla individuazione esatta ed ubicata su prospetti o piante degli interventi di revisione e/o di riparazione che sono stati ritenuti necessari. La Direzione Lavori deve essere messa in condizione di verificare in cantiere l'esatta esecuzione di quanto ordinato e soltanto dopo il controllo e la contabilizzazione autorizzerà la verniciatura degli infissi.

La misurazione degli infissi, agli effetti della contabilizzazione delle opere di manutenzione, deve in ogni caso essere fatta a metro quadrato sulla dimensione effettiva dell'infisso (esclusi gli eventuali coprifili), senza tener conto degli eventuali minimi di misura ammessi per la fornitura.

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 1026:2001 Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Metodo di prova

UNI EN 1027:2001 Metodi di prova delle finestre. Prova di tenuta all' acqua sotto pressione statica
UNI EN 12211:2001 Finestre e porte - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova

UNI 10818:1999 Finestre, porte e schermi - Linee guida generali per la posa in opera

UNI 7796 Rivestimenti per ossidazione anodica dell'alluminio e leghe di alluminio - Ossidazione anodica a spessore - Requisiti e istruzioni generali di controllo

UNI EN 13659:2009 Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

OPERE DA VETRAIO

Si intendono per opere da vetraio tutti gli interventi relativi fornitura e posa e/o sostituzione di vetri per serramenti negli alloggi o nelle parti comuni.

Sono compresi e compensati nei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi, l'utilizzo di tutte le attrezzature occorrenti, l'impiego di materiali di primaria qualità, le assistenze (murarie, scavi e reinterri, da fabbro e ecc.) se non espressamente escluse e i soli costi generali della sicurezza (Decreto legislativo 81/08).

Le categorie principali di intervento sono le seguenti:

- fornitura e posa di vetri per serramenti esterni ed interni negli alloggi

- fornitura e posa di vetri per serramenti esterni ed interni nelle parti comuni
- sostituzione vetri per serramenti esterni ed interni negli alloggi
- sostituzione vetri per serramenti esterni ed interni nelle parti comuni

MATERIALI E MANUFATTI

Prezzi per somministrazioni di materiali franco cantiere al piano di posa, per quantitativi di qualsiasi entità, compreso scarico, accatastamento, ripresa, sollevamento e scarico a piè d'opera.

I prezzi sono riferiti a materiali nuovi, di ottima qualità, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e comunque conformi alle consuetudini commerciali; devono essere del tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, spessori, colore, come da prescrizioni contrattuali o da richiesta della Direzione Lavori; privi di difetti apparenti quali macchie, appannature, ondeggiature, occhi, lenti, ruggini, soffiature, striature.

Il cristallo float, oltre ad essere assolutamente privo di difetti nella pasta vetrosa, deve presentarsi luminoso, piano sulle due facce lucide, trasparenti, in modo da ridurre al minimo fenomeni di vista irregolare, ondulante attraverso il vetro. Il cristallo a forte spessore, deve essere assolutamente privo di difetti nella pasta vetrosa, deve presentare le due facce perfettamente spianate, lucide, trasparenti, prive in modo assoluto di difetti di materiali e di lavorazione. Il vetro stampato nazionale, bianco o colorato, deve essere privo di difetti nella pasta vetrosa, presentare superficie rigata, martellata, o mossa in modo regolare ed uniforme, senza irregolarità e discontinuità. Il vetro retinato, con incorporata maglia esagonale o quadra saldata in filo di acciaio zincato, può essere piano oppure ondulato tipo fibrocemento; la pasta vetrosa deve essere priva di difetti e la maglia metallica deve risultare incorporata in modo regolare, equidistante dalle due facce. Le vetrate termoisolanti sono costituite da due lastre di cristallo float incolore separate da intercapedine d'aria disidratata con distanziatore plastico-metallico saldato con siliconi o polisolfuri o con distanziatore metallico saldato a stagno.

Il cristallo float può essere fornito temperato, cioè sottoposto a procedimento termico per cui viene aumentata la durezza e l'eventuale rottura avviene con il tipico aspetto granulato, nonché colorato.

Il vetro profilato ad U (uglass) deve essere di materiale lucido, sano e trasparente, secondo i criteri generali prescritti per il vetro; può avere da 250 a 270 cm di larghezza, con ala di 40-45 mm e lunghezza in multipli fissi di 25 cm.

Il vetro stratificato è ottenuto incollando in autoclave due lastre di vetro ricotto mediante un intercalare di plastica trasparente e resistentissima: il "polivinilbutirrale" che ha lo stesso indice di rifrazione del vetro. La lastra di vetro, così come la lastra acrilica e in policarbonato, si computano a metro quadrato di superficie effettiva del minimo rettangolo circoscritto: per il cristallo float, vetro stampato e retinato si considera la superficie calcolata, su misure multiple di 3 cm sulla misura effettiva rapportata al cm immediatamente superiore; per gli elementi di superficie ridotta (fino a 0,30 m²) si applica il coefficiente di maggiorazione 1,15. La vetrata isolante e i vetri antisfondamento si computano a metro quadrato di superficie effettiva del minimo rettangolo circoscritto su misure multiple di 4 cm sulla misura effettiva rapportata al cm immediatamente superiore; minimo di contabilizzazione m² 0,50.

Le lastre di vetro in genere sono soggette alle normative UNI EN 572-2, UNI 6534, UNI EN 12758, UNI EN ISO 12543-1/6, UNI EN 12600, UNI EN 13414-3, UNI EN 356 e UNI EN 1063

LAVORI ED OPERE COMPIUTE

I prezzi di elenco comprendono la prestazione di idonea mano d'opera dello specialista e suo aiutante, la posa in opera a regola d'arte di vetri e cristalli in genere, vetrate isolanti e vetro profilato a U, il taglio e lo sfrido, la posa in opera con mastice normale o speciale, oppure a

vite su listelli di legno o metallo con sigillatura di mastice.
La posa in opera si computa a metro quadrato in base alla effettiva dimensione del manufatto di vetro.

N.B. per le specifiche relative alla corretta esecuzione delle singole lavorazioni, oltre alle prescrizioni riportate in questo documento, l'appaltatore è tenuto a fare riferimento alle singole voci di lavoro ed alle norme tecniche presenti nell'Elenco Prezzi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 7697:2007 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie

UNI EN 12150-1:2001 Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodocalcico di sicurezza temprato termicamente - Definizione e descrizione

DPC 89/106/CE norme marcatura CE

UNI EN 673:2005 Vetro per edilizia-Determinazione della trasmittanza termica (valore U)-Metodo di calcolo UNI 6534:1974 Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione, materiali e posa in opera
Elenco Norme armonizzate, aggiornato al 31/03/2010, per Marcatura CE dei prodotti da costruzione (ai sensi della direttiva 89/106) attinenti in toto o in parte al presente CAPITOLO

UNI EN 572-9:2005 Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodocalcico - Parte 9: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto

UNI EN 1036-2:2008 Vetro per edilizia - Specchi di vetro float argentato per uso in interni - Parte 2: Valutazione di conformità; norma di prodotto

UNI EN 1051-2:2008 Vetro per edilizia - Mattoni di vetro per pareti e pavimentazioni - Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto

UNI EN 1096-4:2005 Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Parte 4: Valutazione della conformità/Norma di prodotto

UNI EN 1279-5:2009 Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 5: Valutazione della conformità

UNI EN 1748-1-2:2005 Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetri borosilicati - Parte 1-2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto

UNI EN 1863-2:2005 Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodocalcico indurito termicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto

UNI EN 12150-2:2005 Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodocalcico di sicurezza temprato termicamente - Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto

UNI EN 12337-2:2005 Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodocalcico indurito chimicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto

UNI EN 13024-2:2005 Vetro per edilizia - Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto

UNI EN 14178-2:2005 Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro a matrice alcalina - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto

UNI EN 14179-2:2005 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza di silicato sodocalcico temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test" - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto

UNI EN 14321-2:2006 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza a matrice alcalina temprato termicamente - Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto

UNI EN 14449:2005 Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

UNI EN 1748-2-2:2005 Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Parte 2-2: Vetro ceramica – Valutazione della conformità/Norma di prodotto

Firmato da:

SAVERIO MARSEGLIA

codice fiscale MRSSVR65D24G999F

num.serie: 2819280453489374282

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 17/02/2022 al 24/01/2025

ANTONIO MALENOTTI

codice fiscale MLNNTN70L25H875P

num.serie: 3368671824088511218

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 27/05/2022 al 19/05/2025